

Messaggio

numero	data	Dipartimento
6897	14 gennaio 2014	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

Nuova legge sul turismo (LTur) e stanziamento di un credito quadro di fr. 24'000'000.-- per il finanziamento delle attività svolte dall'Agenzia turistica ticinese nel quadriennio 2015-2018

INDICE

PREMESSA.....	2
I. INTRODUZIONE	3
II. LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA RIFORMA.....	6
III. ESITO DELLA CONSULTAZIONE	8
IV. FINANZIAMENTI CANTONALI.....	15
V. IL NUOVO DISEGNO DI LEGGE	17
VI. CONGRUENZA CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO.....	30
VII. ATTI PARLAMENTARI	31
VIII. CONCLUSIONI.....	32
DISEGNO DI LEGGE	33
DECRETO LEGISLATIVO I	47
DECRETO LEGISLATIVO II	48

ALLEGATO: Rapporto finale del gruppo tecnico per la revisione della legge sul turismo

Signor Presidente,
signore e signori Deputati,

con il presente messaggio ci preghiamo sottoporre al vostro esame la nuova legge sul turismo. Si tratta del terzo disegno di legge dopo quello del 19 novembre 1970 e quello del 30 novembre 1998, attualmente in vigore.

Considerati gli importanti lavori relativi alla preparazione della nuova legge sul turismo, i dettagli e le argomentazioni relative alla nuova organizzazione turistica cantonale sono presentati nel rapporto finale del gruppo tecnico per la revisione della legge sul turismo del novembre 2013. Questo documento è da considerarsi parte integrante del presente messaggio. Il rapporto consente di comprendere in maniera esaustiva, anche grazie a rappresentazioni grafiche, gli aspetti organizzativi e finanziari della nuova organizzazione, così come i passi fondamentali per la sua entrata in vigore.

PREMESSA

Se davvero si vuole riconfermare il turismo come uno dei settori importanti dell'economia del Cantone Ticino, non si può semplicemente continuare a vivere di rendita, ma occorre affrontare con consapevolezza e spirito di collaborazione le sfide strutturali alle quali si è confrontati. Con queste premesse il Consiglio di Stato ha voluto percorrere la strada del rinnovamento con un progetto di riforma radicale del settore turistico ticinese.

L'adeguamento della struttura organizzativa attuale è pertanto necessaria per rispondere in modo ottimale alle mutate esigenze e aspettative del mondo turistico e per aumentare la competitività del settore.

Dal 2009 si è iniziato a lavorare per creare le premesse di una revisione totale dell'attuale legge sul turismo, entrata in vigore nel 2000. L'implementazione di una nuova organizzazione turistica cantonale è nel frattempo diventata un obiettivo specifico delle linee direttive 2012-2015.

Con il presente messaggio vi presentiamo il disegno di nuova legge sul turismo e la richiesta di credito quadro necessario al funzionamento della nuova organizzazione turistica, che ha come obiettivo quello di soddisfare al meglio, con strutture professionali e specializzate, i bisogni del turista.

Il ripensamento della struttura ETT-ETL era stato annunciato nel messaggio n. 6272 del 30 settembre 2009, approvato il 26 gennaio 2010. Nel messaggio n. 6371 del 22 giugno 2010 era stata confermata la concretizzazione di una nuova strategia in tre tappe:

- 1) approvazione del credito quadro L-Tur 2010-2013 a seguito della presentazione della strategia turistica 2010-2013: concessione di 24 milioni di franchi a sostegno degli investimenti e delle attività per il turismo e 8 milioni di franchi per il finanziamento delle attività di promozione turistica svolte dall'ETT;
- 2) adeguamento delle modalità di finanziamento degli enti turistici e approvazione delle necessarie modifiche alla L-Tur;
- 3) revisione completa della L-Tur entro la fine del quadriennio 2010-2013.

A seguito della conferma di questa strategia con l'approvazione del messaggio n. 6371 da parte del Parlamento il 20 ottobre 2010, a novembre del 2010 il Dipartimento delle finanze e dell'economia, in occasione di un incontro plenario con i consigli di amministrazione degli enti turistici, ha avviato formalmente i lavori per la revisione dell'organizzazione turistica cantonale.

Come qualsiasi progetto ambizioso e di ampia rilevanza il percorso che ha portato alla presente proposta governativa è stato lungo e impegnativo, anche perché sin dall'inizio i lavori di revisione sono stati impostati secondo una forte logica di integrazione e di condivisione tra i vari attori del settore: oltre al Dipartimento delle finanze e dell'economia vi hanno partecipato rappresentanti di Ticino Turismo, degli enti turistici locali, degli enti regionali di sviluppo, degli albergatori, degli esercenti e dei campeggi.

Il risultato, come lo dimostrano anche i riscontri positivi della consultazione, è un progetto solido e lungimirante che permetterà alla futura struttura organizzativa di rispondere in modo ottimale alle mutate esigenze e aspettative del mondo turistico.

I. INTRODUZIONE

1. Modalità di lavoro

Il Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino (DFE), per il tramite dell'Ufficio per lo sviluppo economico (USE), ha coordinato e diretto l'intero processo di revisione della legge sul turismo. Il progetto di revisione della legge sul turismo è uno dei sei progetti strategici del turismo ticinese per il quadriennio 2010-2013¹ presentati regolarmente agli incontri del tavolo operativo del turismo ticinese (sia plenari con i consigli d'amministrazione degli enti turistici locali, sia operativi con tutti i direttori degli enti).

Per meglio gestire i lavori il DFE, sentito il tavolo operativo del turismo, ha deciso di costituire due gruppi di lavoro:

- a) il gruppo di lavoro tecnico;
- b) il gruppo di lavoro strategico.

Il gruppo di lavoro tecnico, diretto dall'USE e in cui sono rappresentate le quattro destinazioni turistiche e Ticino Turismo, è stato costituito all'inizio del 2011, con il compito di elaborare proposte concrete per una riorganizzazione turistica cantonale. Esso si è avvalso della collaborazione dell'*Institut für Systemisches Management und Public Governance* dell'Università di San Gallo, incaricato di sviluppare dei modelli di *Destination Management Organizations* (DMO) per il Ticino e di accompagnare i lavori del gruppo tecnico.

Il gruppo di lavoro strategico, presieduto dal DFE e in cui sono rappresentati tutti i principali portatori d'interesse del turismo ticinese (dieci enti turistici locali, Ente ticinese per il turismo, Hotelleriesuisse Ticino, GastroTicino, Associazione Campeggi Ticinese e i quattro enti regionali di sviluppo) è stato costituito nel 2012, con il compito di discutere, valutare e condividere gli orientamenti principali della riforma.

¹Gli altri progetti sono: 1) Osservatorio del turismo, 2) Enjoy Switzerland Ticino, 3) Carta Turistica, 4) TicinoInfo III, 5) Strategia di marketing. Per maggiori dettagli sui progetti si rimanda al messaggio n. 6833, cap. 3.4.

Per un efficace svolgimento del progetto è stato adottato un processo in diverse fasi, che ha comportato 25 workshop del gruppo tecnico e cinque riunioni del gruppo strategico.

Le decisioni principali prese dal gruppo strategico sono state:

- a) abbandono dei due modelli che prevedevano o l'integrazione degli attuali ETL in due società cantonali o l'integrazione delle attuali funzioni dell'ETT nelle nuove organizzazioni regionali per concentrare gli sforzi nell'approfondimento del modello che prevede 1-2 società cantonali e un numero ridotto di enti turistici regionali (5 marzo 2012);
- b) approvazione del rapporto intermedio del gruppo tecnico "Nuovi modelli di DMO in Ticino", che illustra la fattibilità e una possibile suddivisione dei compiti della nuova organizzazione turistica (29 maggio 2012);
- c) incarico al gruppo tecnico di proseguire con i lavori e di elaborare la documentazione finale e il disegno di legge con il modello di quattro organizzazioni turistiche e un'agenzia cantonale (11 gennaio 2013);
- d) approvazione del disegno di legge da porre in consultazione e decisione di principio sulla nuova Agenzia turistica ticinese SA (di seguito ATT), in cui saranno rappresentate le nuove organizzazioni turistiche regionali (di seguito OTR), lo Stato e le tre associazioni di categoria assoggettate alla tassa di promozione (25 aprile 2013).

In estate 2013 si è proceduto con la consultazione del disegno di legge e del rapporto sulla nuova organizzazione turistica elaborato dal gruppo tecnico e con la presentazione del messaggio per la richiesta di un credito quadro per la promozione e gli investimenti per l'anno 2014 (anno di transizione in attesa dell'entrata in vigore della nuova organizzazione turistica cantonale).

In data 5 dicembre 2013 i risultati della consultazione, la versione definitiva della legge sul turismo e la struttura del presente messaggio sono stati presentati e condivisi dal gruppo strategico.

La tempistica auspicata per la revisione della legge sul turismo è la seguente:

Fine 2013	Approvazione del Gran Consiglio del credito quadro per la promozione e gli investimenti per l'anno 2014.
Inizio 2014	Approvazione del Gran Consiglio della nuova LTur e del credito quadro per l'Agenzia turistica ticinese.
2014	Fase di transizione e preparazione alla nuova organizzazione. Costituzione dell'Agenzia turistica ticinese. Elaborazione della nuova strategia di sostegno agli investimenti turistici e approvazione del Gran Consiglio del credito quadro per gli investimenti per il quadriennio 2015-2018.
Fine 2014	Costituzione delle nuove Organizzazioni turistiche regionali;
2015	Entrata in vigore della nuova legge sul turismo.

Per tutti i dettagli sulla nuova organizzazione turistica e sui flussi finanziari si rimanda al **"Rapporto finale del gruppo tecnico per la revisione della legge sul turismo"** di novembre 2013. Considerato che il rapporto finale è parte integrante del messaggio governativo, nel presente documento sono riportati solo gli aspetti principali.

2. L'anno di transizione 2014

Siccome l'attuale credito quadro L-Tur scadrà a fine 2013 e la nuova legge sul turismo non potrà entrare in vigore prima del primo gennaio 2015, con il messaggio n. 6833 del 9 luglio 2013 si è voluto dare continuità all'operatività dell'ETT e al sostegno agli investimenti turistici per l'anno di transizione 2014.

Per preparare al meglio l'entrata in funzione della nuova organizzazione turistica cantonale è invece importante che l'approvazione del presente disegno di legge e relativo finanziamento avvenga entro i primi mesi del 2014.

L'anno di transizione 2014 sarà infatti dedicato all'elaborazione della strategia turistica delle nuove OTR, che dovranno in particolare elaborare un piano strategico e finanziario quadriennale del turismo per la propria regione e identificare i centri di competenza per i campi d'attività strategici. L'ATT (o meglio la costituenda ATT), dal canto suo, oltre al piano d'attività 2015, da redigere come già avvenuto per quello del 2014 in collaborazione con le future OTR, dovrà cominciare ad elaborare la strategia turistica cantonale, basandosi sui piani strategici regionali delle OTR.

Gli enti turistici si stanno già preparando all'entrata in funzione della nuova organizzazione turistica. In particolare si segnala che gli enti turistici locali di Bellinzona, Biasca e Riviera, Blenio e Leventina stanno lavorando alla costituzione della nuova organizzazione turistica regionale di Bellinzona e Alto Ticino. Lo stesso percorso sta avvenendo nel Locarnese, con la prevista aggregazione degli enti di Ascona-Locarno, Vallemaggia, Tenero-Verzasca e Gambarogno in un'unica organizzazione regionale. Sono inoltre in corso i lavori per preparare la fase di transizione dall'attuale ETT alla nuova ATT SA.

Il Dipartimento delle finanze e dell'economia, per il tramite dell'Ufficio per lo sviluppo economico, sta sostenendo e seguendo da vicino questi lavori.

3. Strategia a sostegno degli investimenti turistici

Nel corso dell'estate 2013 il Dipartimento delle finanze e dell'economia ha dato avvio al *Programma d'impulso per il settore alberghiero* promosso dalla Società svizzera di credito alberghiero attuato e finanziato nell'ambito della politica economica regionale. Si tratta di un programma fondamentale, poiché permetterà di valutare la competitività del settore alberghiero tramite un'analisi delle strutture ricettive ticinesi, i cui risultati fungeranno da base per definire strategie e interventi (privati e pubblici) che possano migliorare la gestione e l'offerta alberghiera ticinese.

Il programma terminerà entro la primavera del 2014 con la consegna di un rendiconto finale sul potenziale e sulla strategia da adottare per rilanciare il settore alberghiero e aumentarne la competitività.

Si segnala inoltre che lo *studio sull'impatto economico del turismo* in Ticino, promosso dal DFE nel maggio del 2012 con l'obiettivo di esaminare nel dettaglio il settore turistico a livello cantonale e regionale in modo da determinare gli effetti diretti, indiretti e indotti della spesa turistica in Ticino, sarà anch'esso terminato prima dell'estate 2014.

Sulla base del rapporto scaturito dal *Programma d'impulso per il settore alberghiero* e tenuto conto dei risultati dello *studio sull'impatto economico del turismo*, il Dipartimento delle finanze e dell'economia preparerà il messaggio concernente il credito quadro per il

finanziamento di investimenti turistici, previsti al capitolo III (articoli 26-35) della nuova legge sul turismo.

L'ammontare del nuovo credito quadro per gli investimenti nel periodo 2015-2018 dovrà tenere conto dell'importante aumento dei fondi della Società di credito alberghiero della Confederazione, della volontà di concedere sussidi più mirati sulla base della nuova strategia per i finanziamenti pubblici e dei sussidi previsti dal programma di politica economica regionale a favore di iniziative e progetti innovativi volti a valorizzare il settore turistico, in particolare per quanto concerne la qualità, l'innovazione e la collaborazione.

II. LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA RIFORMA

La riforma dell'organizzazione turistica è volta a soddisfare al meglio, con strutture professionali e specializzate, i bisogni del turista.

In risposta alle nuove sfide del turismo, si è adottato un approccio che si orienta alla funzionalità delle destinazioni turistiche, dove i principali attrattori turistici sono la base per poi definire, elaborare, sviluppare e commercializzare prodotti turistici competitivi.

La revisione è pertanto orientata a rafforzare le destinazioni turistiche, dando maggiori competenze alle organizzazioni regionali, valorizzando le risorse locali. A supporto delle destinazioni turistiche viene costituita l'Agenzia turistica ticinese SA.

Gli obiettivi principali della riforma si possono riassumere come segue:

- Gestione, sviluppo e promozione efficace ed efficiente del prodotto turistico.
- Economie di scala: riduzione del numero degli attuali ETL tramite integrazione/aggregazione in unità più grandi.
- Ottimizzazione della governance del sistema turistico.
- Coordinamento tra le varie organizzazioni turistiche.
- Professionalizzazione: necessità e possibilità di impiegare specialisti nei centri di competenza.
- Dotazione di mezzi finanziari adeguati ai compiti.

1. La nuova organizzazione

Il nuovo modello organizzativo prevede di attribuire alle future organizzazioni turistiche regionali (OTR) un ruolo fondamentale nello sviluppo di nuovi prodotti turistici e nella loro promozione e commercializzazione.

Un'importante novità della riforma è la costituzione di veri e propri centri di competenza, sulla base dei propri punti di forza, all'interno delle organizzazioni turistiche. Per svolgere questo compito le OTR dovranno dotarsi di risorse finanziarie e competenze specialistiche. Le OTR potranno avviare collaborazioni tra i loro centri di competenza regionali su specifici campi strategici di attività. Un campo d'attività strategico è un prodotto o un settore di mercato che per il suo sviluppo e/o la sua promozione e commercializzazione necessita un team di progetto con competenze specifiche (centro di competenza). Per ogni campo d'attività identificato andrà creato un centro di competenza con un know-how specializzato e un'elaborazione di mercato differenziata, tenendo conto delle esigenze dei partner di mercato.

I compiti svolti attualmente dagli enti turistici locali (ETL) saranno ripresi dalle OTR (servizi territoriali, animazione, eventi, infrastrutture, informazione e assistenza al turista, amministrazione e incasso tasse).

Per questioni di coerenza territoriale, si propone la costituzione di quattro organizzazioni turistiche regionali. La riduzione del numero degli enti turistici tramite integrazione e fusione in unità più grandi permetterà una gestione coordinata e razionale su obiettivi condivisi. Le economie di scala raggiunte permetteranno un servizio qualitativamente più elevato e professionale.

Viene costituita l'Agenzia turistica ticinese SA (ATT) a supporto delle destinazioni turistiche. Questa società, che sostituisce l'attuale Ente ticinese per il turismo, dovrà in particolare elaborare le linee guida turistiche cantonali in collaborazione con le OTR, svolgere compiti di coordinamento, di marketing, realizzare strategie promozionali mirate e sviluppare progetti turistici strategici.

L'ATT sarà una società anonima di proprietà del Cantone, delle OTR e delle tre principali associazioni di categoria che finanziano il settore turistico (Hotelleriesuisse Ticino, Gastroticino e Associazione Campeggi Ticino). Le OTR deterranno in parti uguali la maggioranza della proprietà dell'agenzia turistica cantonale. Nel consiglio di amministrazione saranno rappresentati tutti gli azionisti.

I mezzi a disposizione per la promozione turistica verranno utilizzati per valorizzare le eccellenze regionali e promuovere l'immagine turistica dell'intero Cantone. Per garantire un'ottimale collaborazione fra OTR e ATT verrà costituita una commissione marketing.

I principali nuovi compiti delle OTR saranno:

- La creazione di centri di competenza per i campi d'attività strategici, con uno specifico team di progetto e un budget adeguato.
- La commercializzazione e promozione turistica per la propria regione e gestione dei marchi turistici locali e regionali.

I principali nuovi compiti dell'ATT saranno:

- La promozione a supporto delle destinazioni.
- Lo sviluppo e gestione di prodotti turistici sovra-regionali e cantonali.
- Il coordinamento fra le destinazioni.

2. Il nuovo modello di finanziamento

Con il modello di finanziamento proposto si dotano le organizzazioni turistiche di mezzi finanziari adeguati ai compiti.

Considerato che tutte le tasse turistiche saranno di competenza delle destinazioni, le OTR avranno sufficienti mezzi per il finanziamento dei loro centri di competenza, della promozione, della commercializzazione e di tutte le attività correnti, così come per contribuire al finanziamento di base dell'Agenzia turistica cantonale.

Il credito quadro cantonale garantirà la necessaria stabilità per pianificare le attività di base dell'Agenzia turistica ticinese, indipendentemente dall'andamento dei pernottamenti e dalla forza finanziaria delle singole OTR.

Il finanziamento dell'intero sistema potrà essere completato da fondi previsti a favore del settore turistico nell'ambito della politica economica regionale.

La nuova legge permette di rafforzare anche le OTR finanziariamente più deboli. Grazie al fondo di funzionamento sarà possibile valorizzare al meglio l'intero territorio cantonale e garantire un'offerta di alta qualità in tutte le destinazioni. Inoltre, con contributi minimi, pari a meno di 100'000.-- franchi annui, le due OTR più piccole parteciperanno attivamente alla gestione della propria società ATT SA, dotata di un budget superiore a 7 milioni di franchi, che servirà a promuovere al meglio i loro punti di forza. Questo è un effetto leva fondamentale della riforma cantonale, in quanto le destinazioni da sole non disporrebbero di sufficienti mezzi per attività di promozione in proprio.

La riforma permetterà dunque di valorizzare, oltre alle destinazioni più frequentate, anche le altre regioni e le nostre valli sulla base dei differenti elementi e punti di forza che le caratterizzano, anche conferendo alle organizzazioni turistiche regionali maggior autonomia e destinando loro maggiori risorse, incentivando nel contempo un riposizionamento della politica turistica delle regioni montane.

Allo stesso tempo verrà garantito il coordinamento delle offerte e dei prodotti turistici, evitando una separazione tra gli ambiti strategici a livello cantonale e le opportunità di creazione di prodotti a livello locale e regionale. La politica turistica cantonale potrà così essere maggiormente condivisa e univoca, attraverso una maggiore coerenza di fondo lungo tutta la catena dei servizi turistici e un'accresciuta professionalizzazione dell'intero settore.

III. ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Il Dipartimento delle finanze e dell'economia, dopo avere raggiunto un'ampia condivisione sia nel gruppo tecnico sia nel gruppo strategico, ha dato avvio in maggio 2013 alla procedura di consultazione sul progetto di nuova legge sul turismo. La documentazione relativa alla consultazione comprendeva il disegno di legge e il rapporto del gruppo tecnico.

I seguenti destinatari sono stati consultati: enti turistici locali, Ente ticinese per il turismo, enti regionali per lo sviluppo, Comuni, Associazione dei Comuni Ticinesi, Hotelleriesuisse Ticino, GastroTicino, Associazione campeggi Ticinese, Ticino Sentieri, Unione dei trasporti pubblici e turistici, Associazione ticinese residenze secondarie, Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dei servizi del Cantone Ticino e i partiti rappresentati in Gran Consiglio.

La consultazione si è conclusa con la conferma dell'ampio sostegno alla riforma proposta. Con soddisfazione il Consiglio di Stato ha preso atto che l'impostazione della nuova legge è stata avallata in modo pressoché unanime.

Tabella: Riassunto generale della consultazione per la nuova LTur

Totale destinatari consultazione	167	100%
Totale risposte	48	29%
Comuni totali¹	64	47%
Enti turistici	11	100%
Associazioni di categoria	5	71%
Enti regionali per lo sviluppo	3	75%
Partiti in Gran Consiglio	2	29%
Associazione dei Comuni Ticinesi	1	100%
Partiti non in Gran Consiglio²	1	
Altre associazioni di Comuni²	1	
Condivisione generale	47	98%

¹Inclusi quelli che hanno aderito (in modo esplicito o tacitamente) tramite l'Ente regionale per lo sviluppo del Luganese. I Comuni che hanno inoltrato direttamente le loro osservazioni sono 24.

²Risposte inoltrate da enti non presenti nei destinatari iniziali.

Riproducendo le domande del questionario con il numero dei favorevoli e dei contrari, si ottiene una visione molto chiara del sostegno al progetto di riforma presentato, riassunto nella tabella sottostante.

Tabella: Riassunto delle risposte alle domande poste in consultazione

Domande	Sì (%)	NO (%)
Condividete i due principi generali della nuova organizzazione turistica?	47 (98%)	1 (1%)
Condividete il modello territoriale che prevede la creazione di quattro Organizzazioni turistiche regionali?	45 (94%)	3 (6%)
Condividete il finanziamento dell'Agenzia turistica ticinese principalmente tramite un credito quadro cantonale (6 milioni di franchi all'anno) e delle Organizzazioni turistiche regionali tramite le tasse turistiche (circa 20 milioni di franchi all'anno)?	46 (96%)	2 (4%)
Condividete la forma giuridica e l'organizzazione interna delle Organizzazioni turistiche regionali e dell'Agenzia turistica ticinese?	45 (94%)	3 (6%)

I due principi generali della nuova organizzazione turistica sono stati condivisi dal 98% dei partecipanti alla consultazione:

- le future OTR hanno la responsabilità sul prodotto turistico e sulle funzioni attive nella commercializzazione e nel marketing per il proprio comprensorio. Esse sono dotate di almeno un centro di competenza sulla base dei propri punti di forza;
- a supporto delle destinazioni turistiche, viene costituita una società cantonale (Agenzia turistica ticinese) che, in collaborazione con le OTR, elabora le linee guida turistiche cantonali, svolge compiti di coordinamento, di marketing, realizza strategie promozionali mirate e sviluppa progetti turistici strategici di valenza cantonale.

L'aggregazione degli attuali dieci enti turistici in quattro organizzazioni turistiche regionali è stato condiviso dal 94% dei partecipanti. Lo stesso risultato è stato raggiunto in merito alla forma giuridica proposta per l'agenzia cantonale: la costituzione di una società anonima è stata condivisa da 45 prese di posizione su 48 totali.

Il modello di finanziamento proposto, che prevede un credito quadro cantonale pari a sei milioni di franchi l'anno e l'incasso delle tasse turistiche (inclusa la tassa di promozione) da parte delle OTR ha ricevuto il sostegno del 96% dei partecipanti.

Per quel che concerne le argomentazioni sulla forma giuridica delle OTR e dell'ATT si rimanda al capitolo 4.7 del "Rapporto finale del gruppo tecnico per la revisione della legge sul turismo" e non influisce su un eventuale assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto (principio sancito dall'art. 10 della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto), che è indipendente dalla forma giuridica, dallo scopo e dal fine di lucro.

Per quel che concerne i dettagli sull'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto (IVA) è stato elaborato un esaustivo rapporto "Analisi IVA sulla nuova organizzazione turistica prevista dalla revisione della legge sul turismo" inoltrato all'Amministrazione federale delle contribuzioni, la quale in data 12 novembre 2013 ha risposto confermando le conclusioni cantonali. In particolare per l'OTR e l'ATT:

- La tassa di soggiorno e la tassa di promozione non sono imponibili (art. 18 cpv. 2 LIVA).
- I contributi comunali non sono imponibili (sono considerati sussidi).
- Le quote della tassa di promozione riversate dalle OTR all'ATT non sono imponibili (sono considerati sussidi).
- Il contributo annuo dello Stato per i sentieri non è imponibile (è un sussidio).
- Il credito quadro dello Stato per l'ATT non è imponibile, in quanto sono adempiute le condizioni per considerarlo un sussidio.
- Gli incarichi specifici da terzi (inclusi lo Stato e le OTR) e le attività commerciali sono assoggettati all'IVA.

Gli altri temi principali sollevati durante la consultazione, per i quali è stato necessario un approfondimento specifico, possono essere riassunti nei seguenti ambiti:

- Suddivisione dei compiti fra OTR e ATT.
- Collaborazione con gli enti regionali di sviluppo.
- Collaborazione tra altre organizzazioni.
- Finanziamento di progetti strategici cantonali;
- Fondo di funzionamento.

1. Suddivisione dei compiti fra OTR e ATT

Criticità segnalata in consultazione: è importante chiarire la distinzione tra prodotti di competenza delle OTR e progetti di competenza dell'ATT, nonché modalità e criteri per definire quando un progetto turistico assume una valenza strategica cantonale e diventa pertanto di competenza dell'ATT.

Il coordinamento e la collaborazione fra le quattro OTR e fra le OTR e l'ATT è una tematica centrale della riforma. Con il modello proposto si assicura un netto miglioramento rispetto alla situazione attuale, con dieci enti turistici locali e un ente cantonale

indipendenti fra di loro. Grazie al fatto che le quattro OTR saranno proprietarie di maggioranza della società cantonale e saranno rappresentate nel consiglio d'amministrazione della società, sarà più facile collaborare e affidare degli incarichi a quest'ultima. Inoltre le OTR avranno il compito di elaborare e condividere i piani strategici, in quanto questi documenti sono fondamentali per definire i piani di attività sia della società cantonale sia delle singole OTR, in modo da evitare dei doppioni.

Per facilitare e assicurare un ottimale coordinamento, la legge prevede la costituzione di una commissione marketing composta dal direttore o dal responsabile marketing delle quattro OTR e dell'ATT, proprio con lo scopo di elaborare la strategia e il programma cantonale di marketing.

Una suddivisione puntuale dei compiti di competenza delle OTR e dell'ATT è attualmente prematura, in quanto prima occorrerà infatti elaborare i piani strategici regionali e, sulla loro base, quello cantonale, compito che verrà affrontato nel corso del 2014.

2. Collaborazione con gli enti regionali di sviluppo

Criticità segnalata in consultazione: si ritiene importante che progetti turistici promossi dalle OTR in collaborazione con gli ERS (o viceversa) siano ben strutturati e coordinati, in modo da non creare doppioni o burocrazia inutile.

Come illustrato nei vari messaggi del Consiglio di Stato e approvati dal Gran Consiglio (relativi sia allo stanziamento dei crediti quadro per la politica economica regionale che per il turismo) la politica economica regionale, pur essendo complementare alla politica turistica, non deve e non vuole sostituirsi alla stessa.

Questo principio vale sia per quanto riguarda il livello organizzativo, per il quale strutture e compiti sono regolati in due leggi specifiche (legge sul turismo e legge d'applicazione della legge federale sulla politica regionale) ma anche a livello operativo, per il quale una collaborazione tra agenzie regionali per lo sviluppo e organizzazioni turistiche regionali è auspicata ma senza per questo voler creare sovrapposizioni e confusione tra i rispettivi ruoli.

Le agenzie regionali per lo sviluppo hanno come obiettivo quello di promuovere la crescita economica, migliorare le condizioni quadro, favorire gli investimenti, creare posti di lavoro. Il loro target principale sono gli imprenditori in generale. La loro competenza specifica è quella di valorizzare il potenziale economico e territoriale della regione, gestire i fondi a sostegno di progetti locali e regionali di piccole-medie dimensioni destinati a colmare lacune nell'ambito dei servizi o a valorizzare risorse locali, svolgere funzione di sportello regionale per l'applicazione della politica economica regionale e contribuire operativamente al raggiungimento degli obiettivi della relativa Convenzione di programma.

Le organizzazioni turistiche regionali hanno come obiettivo quello di attirare e accogliere turisti, che costituiscono il loro target principale. La loro competenza specifica è quella della commercializzazione e promozione turistica per la propria regione, nonché dell'animazione, assistenza e informazione al turista.

Le organizzazioni turistiche regionali e le agenzie regionali per lo sviluppo hanno il compito di stimolare di comune accordo lo sviluppo e il miglioramento di infrastrutture e servizi d'interesse turistico nel loro comprensorio. Un coordinamento e una collaborazione su

specifici progetti e una condivisione delle strategie di sviluppo saranno necessari, considerato che il territorio di riferimento sarà lo stesso.

Per garantire la coerenza nell'uso dei fondi pubblici, i progetti turistici non verranno sostenuti con mezzi della politica economica regionale, se questi non saranno promossi in stretta collaborazione con le organizzazioni turistiche. Il fatto che la politica economica intenda intervenire in particolare a sostegno dello sviluppo di progetti legati o ai centri di competenza delle OTR o considerati strategici dall'ATT permette di garantire una sinergia ottimale tra politica economica regionale e politica turistica.

Per assicurare un ottimale coordinamento a livello regionale tra OTR e ERS, è stato completato l'art. 14 concernente i compiti delle OTR con la dicitura: *“coordinare la politica turistica della propria regione con le altre politiche settoriali regionali e cantonali”*.

3. Collaborazione con altre organizzazioni

Criticità segnalata in consultazione: necessità di coordinamento e di collaborazione con altre organizzazioni turistiche al di fuori dei confini cantonali.

Come già indicato, il nuovo modello organizzativo prevede di attribuire alle future organizzazioni turistiche regionali (OTR) un ruolo fondamentale nello sviluppo di nuovi prodotti turistici e nella loro promozione e commercializzazione, creando veri e propri centri di competenza, sulla base dei propri punti di forza. Le OTR potranno avviare collaborazioni tra i loro centri di competenza regionali su specifici campi strategici di attività. La collaborazione potrà avvenire anche con altre organizzazioni turistiche al di fuori del Cantone, segnatamente con quanto si sta sviluppando sull'area del San Gottardo.

Considerati gli importanti investimenti in corso nella regione centrale del Gottardo, in particolare con la realizzazione del progetto di Andermatt Swiss Alps e il collegamento sciistico tra Andermatt e Disentis-Sedrun, è infatti probabile che venga creata una nuova destinazione turistica comprendente il territorio di questi tre comuni.

Questa nuova destinazione, esattamente come previsto dalla nuova organizzazione turistica cantonale, dovrà gestire dei campi strategici di business. È pertanto evidente la necessità di collaborazione tra l'Organizzazione turistica regionale di Bellinzona e Alto Ticino e la futura destinazione “Andermatt-Disentis-Sedrun” per garantire un ottimale coordinamento, sfruttare le sinergie, operare in maniera efficace ed efficiente, allocare al meglio le risorse ed evitare inutili doppioni.

In caso di realizzazione di questa nuova destinazione, sarà fondamentale identificare chiaramente i diversi campi strategici di business e per ognuno di loro, determinare, sulla base di competenze specifiche, chi ne assumerà la responsabilità strategica e operativa.

L'Organizzazione turistica regionale di Bellinzona e Alto Ticino potrà, a titolo di esempio, decidere di non investire nello sviluppo, nella gestione e nella commercializzazione del prodotto turistico legato allo sci nordico, lasciando questo incarico alla nuova destinazione. Quest'ultima dovrà però ovviamente debitamente considerare anche l'offerta legata allo sci nordico a livello ticinese, in particolare il centro di sci nordico di Campra. In compenso potrà ricevere un contributo per questa prestazione da parte dell'organizzazione turistica ticinese. Lo sviluppo di questo prodotto turistico potrà invece, com'è già il caso adesso per il tramite del programma San Gottardo 2020, beneficiare di contributi ai sensi della politica economica regionale.

Viceversa la possibile nuova destinazione sul Gottardo potrà, sempre come esempio, delegare, dietro compenso finanziario, la responsabilità di gestire la rete escursionistica sull'area del Gottardo all'Organizzazione turistica regionale di Bellinzona e Alto Ticino, che possiede forti competenze in questo ambito.

Non è infine escluso che la nuova destinazione sul Gottardo possa affidare dei mandati specifici alla società cantonale ATT SA per promuovere determinati prodotti.

È in ogni caso escluso un finanziamento per la gestione della nuova destinazione sul Gottardo attraverso il riversamento diretto di tasse prelevate sul territorio cantonale, mentre sarà possibile dare incarichi specifici per determinati compiti/progetti/campi strategici, finanziati direttamente dall'organizzazione turistica regionale e/o dai fondi previsti dalla politica economica regionale.

È inoltre fondamentale che i rispettivi responsabili delle due organizzazioni turistiche siano in stretto contatto tra di loro e che per ogni nuova opportunità riflettano a che livello vada elaborato un progetto. Per ogni priorità, strategia e progetto turistico che si sviluppa nell'area andrà valutata la giusta dimensione geografica che potrà pertanto essere regionale, cantonale, sovra-cantonale o nazionale, ma sempre all'interno di una chiara e univoca strategia di sviluppo turistico ed economico, come previsto dalle destinazioni di terza generazione.

Per rendere più esplicito la possibilità di collaborazione fra le organizzazioni turistiche dentro e fuori Cantone è stato completato l'art. 14 con la dicitura: "Le OTR possono delegare specifici compiti loro attribuiti all'ATT o ad altre organizzazioni turistiche e sostenere iniziative turistiche anche al di fuori del loro comprensorio".

4. Finanziamento e gestione di progetti strategici cantonali

Criticità segnalata in consultazione: vi è la necessità di ancorare nella LTur o nel suo Regolamento l'accantonamento obbligatorio del 5% delle tasse di soggiorno prelevate dalle OTR per la realizzazione di prodotti-servizi turistici di valenza sovregionali.

La realizzazione di progetti strategici cantonali è molto importante per il turismo ticinese. Il sostegno al finanziamento dei costi di sviluppo, degli investimenti iniziali e della fase di start up di progetti turistici sovra regionali è garantito dai fondi della politica economica regionale (vedi itinerari turistici, formazione continua, carta turistica, ecc.). Una delle condizioni per attingere a questi sussidi è la garanzia a lungo termine della loro sostenibilità economica. Il finanziamento a lungo termine dei progetti sovra regionali può avvenire tramite la tassa di soggiorno, la tassa di promozione, appositi crediti cantonali o contributi privati.

Per evitare il proliferare di società in ambito turistico che amministrano singoli progetti cantonali si propone che sia l'ATT (che raggruppa le OTR, le associazioni di categoria e lo Stato) a sviluppare e gestire questi progetti, raggruppando le competenze e l'amministrazione in un'unica società.

Per il finanziamento dei progetti cantonali non è opportuno un accantonamento obbligatorio del 5% delle tasse di soggiorno a favore dell'ATT. I progetti d'importanza strategica, se ritenuti validi, devono, infatti, potere trovare un adeguato finanziamento da parte degli attori coinvolti. Alimentare un fondo senza avere identificato prima, in maniera

condivisa fra tutte le quattro OTR e le associazioni di categoria, i progetti da sviluppare, non sarebbe sensato. L'esistenza di un fondo potrebbe ad esempio creare una forte pressione per utilizzarlo, anche per progetti non meritevoli oppure in assenza di progetti meritevoli, vi sarebbe il rischio che i fondi resterebbero semplicemente bloccati e verrebbero così a mancare per progetti regionali interessanti.

Infine, la determinazione di un'aliquota massima di prelevamento della tassa di soggiorno da riversare per progetti cantonali, potrebbe anche risultare controproducente. Infatti, non sarebbe praticamente più possibile aumentarne la quota, anche in presenza di progetti validi.

5. Fondo di funzionamento

Criticità segnalate in consultazione: a) si propone di stabilire l'aliquota massima al 3% invece del 5%, in quanto nella nuova OTR del Lago Maggiore e Valli viene già integrato un ente che usufruisce oggi del fondo. b) Il sistema del fondo di funzionamento continua a perpetuare l'esistenza di una o più OTR subordinate alle altre. Si auspica una diversa gestione del fondo oppure che il CdS intervenga direttamente in aiuto delle OTR finanziariamente deboli.

Un sussidio da parte del Cantone per le OTR finanziariamente deboli è escluso, in quanto le tasse di soggiorno incassate sul territorio ticinese (più di 14 milioni di franchi) devono essere sufficienti per coprire tutti i costi.

Al fine di evitare situazioni di conflitto fra le OTR, la gestione del fondo di funzionamento è affidata all'ATT, dove in consiglio d'amministrazione sono rappresentate tutte le OTR e lo Stato. Per permettere un'ottimale pianificazione della situazione finanziaria delle OTR nei primi anni di attività la percentuale verrà inizialmente fissata dal Consiglio di Stato in base alla necessità degli ultimi anni da parte degli ETL finanziariamente più deboli. L'attuale contributo percepito dall'Ente turistico della Vallemaggia, che sarà integrato nell'OTR del Lago Maggiore e Valli, non incide significativamente né sul budget della nuova destinazione, né su quella del fondo di funzionamento. Secondo le attuali valutazioni la percentuale di prelevamento per il 2015 sarà del 2.5%.

Per garantire una valutazione possibilmente oggettiva (senza il rischio di discussioni e rapporti di forza tra le OTR), l'ATT dovrà dotarsi di uno specifico regolamento, che potrà essere elaborato riprendendo i principi dell'attuale regolamento del fondo. L'OTR che non dispone di mezzi finanziari sufficienti, potrà attingere al fondo solo per svolgere i compiti di animazione, assistenza, informazione, sviluppo e coordinamento dei prodotti turistici. Sono esclusi i compiti di marketing, che non potranno essere finanziati tramite il fondo di funzionamento.

Per ottimizzare la gestione del fondo di funzionamento sono stati modificati due articoli:

- art 18, cpv. 3: "Il fondo è gestito dall'ATT, che valuta annualmente la percentuale di prelevamento, tenendo conto del fabbisogno del fondo".
- art. 13, lett. h: Il Consiglio di Stato ha il seguente compito "fissare e adeguare, su richiesta dell'ATT, la percentuale di prelevamento della tassa di soggiorno a favore del fondo di funzionamento".

IV. FINANZIAMENTI CANTONALI

1. Credito Quadro ATT 2015 - 2018

Per garantire le attività dell'ATT per il periodo 2015-2018 si propone lo stanziamento di un credito quadro di 24 milioni di franchi. Il credito quadro cantonale permette di garantire la necessaria stabilità per pianificare le attività di base dell'Agenzia turistica ticinese, indipendentemente dall'andamento dei pernottamenti e dalla forza finanziaria delle singole OTR. Questi mezzi permetteranno all'ATT, sulla base della strategia turistica cantonale elaborata in collaborazione con le OTR, di svolgere attività di marketing e sviluppare e realizzare i progetti turistici cantonali.

Il credito quadro verrà versato in rate anticipate, in modo da non creare problemi di liquidità all'ATT. Il contributo per il 2015 verrà versato integralmente, anche se non si potrà ancora disporre del piano strategico finanziario quadriennale, che dovrà essere elaborato sulla base dei piani strategici regionali delle OTR, che saranno pronti solo nel 2014/2015. L'erogazione delle rate cantonali all'ATT avviene solo dopo verifica della conformità e del grado di condivisione delle attività svolte e/o preventivate con il piano strategico e finanziario, nonché con gli obiettivi e i compiti definiti dalla legge.

Il Consiglio di Stato potrà controllare annualmente il piano strategico e finanziario dell'ATT, mentre il Gran Consiglio, a sua volta, votando il credito quadro, avrà di par suo la facoltà di appurare gli effettivi importi destinati allo svolgimento delle attività dell'ATT.

Ogni quattro anni è inoltre previsto un audit esterno dell'ATT e, se ritenuto necessario, dell'intera organizzazione turistica. Anche a livello nazionale, Svizzera Turismo è ad esempio sottoposta ad un'analisi sull'efficacia dell'utilizzo dei mezzi pubblici investiti a favore del marketing.

2. Credito Quadro Investimenti 2015 - 2018

Come indicato nell'introduzione il messaggio concernente il credito quadro concernente gli investimenti (titolo III della legge) per il periodo 2015-2018 verrà elaborato durante l'estate del 2014, dopo che saranno disponibili i risultati del programma d'impulso per il settore alberghiero e dello studio sull'impatto economico del turismo.

3. Finanziamento fase di transizione

La fase che precede l'entrata in vigore della nuova organizzazione sarà molto impegnativa e richiederà uno sforzo molto importante da parte degli operatori turistici. Il Dipartimento delle finanze e dell'economia, consapevole dell'importanza di garantire una fase di transizione ottimale, sta sostenendo finanziariamente gli enti in modo che possano affrontarla al meglio.

Come indicato nel programma d'attuazione della politica economica regionale, gli enti turistici possono beneficiare di contributi per il finanziamento dei processi di fusione, in particolare per la gestione del processo di fusione così come per la definizione delle nuove strategie.

L'ATT sarà dotata di un capitale azionario di fr. 500'000.--, che permetterà di finanziare sia gli investimenti e i costi iniziali (mobilio, informatica, ecc.) sia alimentare un fondo di riserva.

La costituzione dell'ATT comporta i seguenti costi iniziali:

- sottoscrizione del capitale azionario di spettanza del Cantone, pari al 25%, per un importo di 125'000 franchi;
- finanziamento cantonale a favore delle quattro OTR per la sottoscrizione del capitale azionario di loro spettanza, pari al 60% complessivo, per un importo di 300'000 franchi;
- spese di costituzione, stimate in circa 15'000 franchi.

Il Cantone ritiene infatti sensato contribuire all'intero finanziamento della quota parte pubblica della SA, costituita dagli attori competenti per l'applicazione della legge (art. 2) in modo da non privare gli attuali enti turistici delle risorse fondamentali per adempiere ai loro compiti, considerato in particolare le importanti risorse (finanziarie e umane) messe già ora in campo per preparare al meglio la fase di transizione e di costituzione delle nuove organizzazioni.

Per i costi di costituzione dell'ATT si propone di attingere ai fondi previsti dal messaggio n. 6833, in particolare dal decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito di 6'000'000.-- di franchi in base alla legge sul turismo del 30 novembre 1998 per la concessione di sussidi cantonali a sostegno degli investimenti e delle attività per il turismo per l'anno 2014. Sulla base delle proiezioni attuali è infatti ipotizzabile che questo credito non venga pienamente utilizzato e pertanto i fondi dedicati a rendere operativa la nuova organizzazione turistica non andranno a discapito di altri progetti turistici.

Le associazioni di categoria saranno tenute a finanziare la loro quota parte del capitale azionario, pari ad un totale del 15% (fr. 75'000.--).

Infine i tempi d'incasso delle tasse di promozione e di soggiorno potrebbero condizionare la liquidità delle future OTR, anche se al momento è prematuro fare delle proiezioni sull'effettivo fabbisogno finanziario.

Il Consiglio di Stato si riserva inoltre il diritto di valutare possibili eventuali finanziamenti necessari all'attuazione della nuova organizzazione turistica cantonale, attingendo se del caso, previo preavviso della Commissione della gestione, ai fondi destinati agli investimenti turistici non utilizzati nel 2014.

Si segnala che è stato costituito un apposito gruppo di lavoro, incaricato di accompagnare il processo di liquidazione dell'ETT e di trapasso all'ATT. La liquidazione dell'ETT non comporterà in ogni caso oneri supplementari.

V. IL NUOVO DISEGNO DI LEGGE

1. TITOLO I: Disposizioni generali

Art. 1 - Scopo

La legge ha lo scopo di organizzare, promuovere e sostenere il turismo nel Cantone e soddisfare al meglio i bisogni del turista.

Nel secondo capoverso viene messo l'accento sull'importanza di aumentare la capacità concorrenziale del Ticino tramite strutture professionali e specializzate.

Lo Stato e le organizzazioni competenti si devono coordinare nell'applicazione della legge per promuovere il turismo, valorizzando le peculiarità regionali e fornendo agli ospiti e alla popolazione la necessaria informazione, assistenza e offerta turistica.

Rispetto alla legge del 1998, il presente disegno di legge mette maggiormente l'attenzione sui bisogni del turista e sulla professionalizzazione e specializzazione degli attori coinvolti.

Viene esplicitamente indicato che lo Stato ha il compito di promuovere il turismo (cpv. 3) in modo da evitare un'imposizione fiscale dell'agenzia cantonale.

Art. 2 - Competenze

L'applicazione della legge è di competenza del Consiglio di Stato, delle Organizzazioni turistiche regionali (OTR), che sostituiscono gli enti turistici locali e dell'Agenzia turistica ticinese (ATT), che sostituisce l'attuale Ente ticinese per il turismo.

La novità rispetto alla legge '98 è che l'organizzazione cantonale non sarà più indipendente come lo è oggi l'ETT, ma opererà su mandato del Consiglio di Stato e delle OTR, per lo svolgimento dei compiti previsti all'articolo 15. Non sarà per contro necessario stipulare uno specifico contratto di prestazione tra Cantone e ATT e nemmeno fra OTR e ATT, considerato che i compiti sono elencati in modo specifico e il consiglio di amministrazione dell'ATT, nel quale sono rappresentati sia lo Stato che le OTR, ha il compito di approvare il piano strategico quadriennale e il piano d'attività annuale.

2. TITOLO II - Capitolo primo: Organizzazione

2.1 A. Organizzazioni turistiche regionali (OTR)

Art. 3 - In generale

Le OTR saranno corporazioni di diritto pubblico come gli attuali ETL, in modo da garantire il contatto con il territorio e considerare al meglio tutti gli interessi regionali e locali.

Per questioni di coerenza territoriale, si propone la costituzione di quattro organizzazioni turistiche regionali, rispetto agli attuali dieci enti turistici locali. La riduzione del numero degli enti turistici tramite integrazione e fusione in unità più grandi permetterà una gestione coordinata e razionale sulla base di obiettivi condivisi. Le economie di scala raggiunte permetteranno un servizio qualitativamente più elevato e professionale.

Il territorio delle OTR corrisponde a quello degli enti regionali di sviluppo, costituiti attorno ai quattro principali agglomerati: a) Mendrisiotto e Basso Ceresio, b) Luganese, c) Lago Maggiore e Valli, d) Bellinzona e Alto Ticino.

La ragione sociale e il nome degli attuali enti turistici del Luganese e del Mendrisiotto e Basso Ceresio non dovrà essere adattata, in quanto la modifica creerebbe solo costi supplementari.

Ogni modifica allo statuto delle OTR deve essere comunicata entro 30 giorni dalla ratifica da parte dell'assemblea al Consiglio di Stato.

Art. 4 - Organi

Gli organi delle OTR rispecchiano quelli (classici) degli attuali ETL. Non è più prevista la commissione interna di revisione dei conti ma unicamente l'ufficio esterno di revisione.

Art. 5 - Rappresentanza

Si propone una composizione del consiglio di amministrazione che consideri tutte le categorie dell'offerta turistica, così come delle diverse componenti territoriali all'interno delle OTR, in modo da tenere conto di tutti gli interessi.

Viene tolto il limite attuale di età di 70 anni per i consiglieri d'amministrazione, ma mantenuta la condizione che possono restare in carica per un periodo massimo di 12 anni.

I settori economici che sono influenzati dal turismo possono essere rappresentati nel consiglio d'amministrazione delle OTR. A livello regionale è importante considerare i diversi interessi locali e settoriali, proprio per meglio coordinare e promuovere l'intera catena di servizi di una destinazione. A livello cantonale invece si ritiene opportuno limitare il numero di rappresentanze, anche in considerazione che proprio il rappresentante di un'OTR raffigura tutti gli interessi della propria regione.

Una presenza dei rappresentanti degli ERS nei consigli d'amministrazione delle OTR è auspicabile, ma non sembra opportuno stabilirlo in una legge. Ogni OTR sarà libera di scegliere i criteri per la composizione del proprio consiglio d'amministrazione.

Eventuali limitazioni o criteri per la designazione del consiglio d'amministrazione potranno essere indicati negli statuti delle OTR, come avviene ad esempio già oggi per ETL Mendrisiotto e Basso Ceresio.

Art. 6 - Funzionamento

Le OTR registrano la contabilità seguendo il piano contabile definito dal Consiglio di Stato. Grazie a una contabilità univoca sarà possibile confrontare al meglio le attività e i costi fra le OTR in modo da ottimizzare il coordinamento e individuare potenziali miglioramenti. Una contabilità univoca è inoltre importante per una trasparente gestione del fondo di funzionamento.

Per il controllo dell'esattezza formale e materiale dei conti consuntivi le OTR affidano un mandato a un organo di controllo esterno, che redige un rapporto all'indirizzo del consiglio d'amministrazione. I contenuti minimi del rapporto sono stabiliti dal Consiglio di Stato.

Per essere aggiornati sulla situazione finanziaria e informati su eventuali problematiche delle OTR, i rapporti di revisione devono essere trasmessi al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla loro discussione in assemblea.

Nelle OTR i rapporti d'impiego saranno regolati, come oggi, dal diritto privato.

2.2 B. Agenzia turistica ticinese (ATT)

Art. 7 - In generale

La forma giuridica scelta per l'ATT è la società anonima ai sensi degli artt. 620 segg. CO.

L'art 620 CO stabilisce: ¹La società anonima è quella che si forma sotto una ditta propria, il cui capitale (capitale azionario), anticipatamente determinato, si divide in parti (azioni) e per i debiti della quale non risponde se non il patrimonio sociale.

²Gli azionisti sono tenuti soltanto alle prestazioni statutarie e non sono personalmente responsabili dei debiti della società.

³La società anonima può proporsi anche un fine non economico.

Il capitale azionario sarà così suddiviso: ogni OTR deterrà il 15% delle azioni, il Cantone deterrà il 25% delle azioni, le associazioni di categoria soggette alla tassa di promozione deterranno complessivamente il 15% delle azioni. All'atto di costituzione della società verrà sottoscritto un patto parasociale, che ribadirà la ripartizione delle quote azionarie e sancirà il principio dell'incapibilità delle stesse.

Solo le associazioni di categoria soggette a tasse turistiche potranno diventare azioniste dell'ATT. Le tre associazioni di categoria azioniste dell'ATT (*Hotelleriesuisse Ticino, GastroTicino e Associazione Campeggi Ticinese*) saranno elencate nel regolamento.

All'ATT potrà essere riconosciuto l'interesse pubblico (sancito dall'art. 2 in cui viene esplicitato che opera su mandato della Stato e delle OTR) e di riflesso l'esenzione fiscale, nella misura in cui nello statuto della futura ATT siano escluse le distribuzioni di dividendi o tantièmes e che, in caso di scioglimento, eventuali utili rimanenti non potrebbero andare che a un altro ente, a sua volta a beneficio dell'esenzione fiscale.

Art. 8 - Organi

Gli organi dell'ATT rispecchiano quelli di una normale società anonima:

- a) l'assemblea generale;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) la direzione;
- d) l'ufficio esterno di revisione.

L'assemblea generale è l'organo supremo della società. Essa nomina i consiglieri d'amministrazione, definisce gli statuti e approva il rapporto annuale. I membri del consiglio d'amministrazione hanno il compito dell'alta direzione della società, la definizione dell'organizzazione, la nomina e sorveglianza della direzione nonché l'allestimento della relazione sulla gestione. Il consiglio d'amministrazione designa il suo presidente e un segretario. La direzione, composta dal direttore e dai membri di direzione, provvede al buon funzionamento della società e allo svolgimento dei compiti affidatili dal consiglio di amministrazione. L'organo di revisione esterno è incaricato di verificare annualmente l'esattezza della contabilità e di redigere un rapporto da sottoporre all'assemblea generale.

Art. 9 - Funzionamento

L'Ufficio esterno di revisione dovrà provvedere alla revisione limitata della società ai sensi del Codice delle obbligazioni.

Nell'assemblea ogni azione corrisponderà a un voto. Ciò vorrà dire che il Cantone deterrà il 25% dei voti, ogni OTR il 15% dei voti e le associazioni di categoria il 5% dei voti ciascuna.

Art. 10 - Consiglio d'amministrazione

Per un ottimale funzionamento della società è fondamentale che i membri del consiglio di amministrazione abbiano competenze specifiche nel campo del turismo. I nove membri del Consiglio di amministrazione, che potranno rimanere in carica per un periodo massimo di 12 anni, saranno così ripartiti:

- le quattro OTR hanno diritto a un seggio ciascuno;
- le tre associazioni di categoria hanno diritto a un seggio ciascuno;
- il Cantone ha diritto a due seggi.

L'art 762 cpv. 1 CO stabilisce: "Nelle società anonime nelle quali una corporazione di diritto pubblico, come la Confederazione, un Cantone, un distretto o un Comune, ha un interesse pubblico, lo statuto può concedere alla corporazione, anche non azionista, il diritto di delegare una o più persone a rappresentarla nel consiglio d'amministrazione o nell'ufficio di revisione".

Come indicato all'art. 7 le tre associazioni di categoria rappresentate nel consiglio d'amministrazione saranno: Hotelleriesuisse Ticino, Gastroticino e Associazione Campeggi Ticinese.

Rispetto alla legge attuale viene tolto il limite d'età di 70 anni, in quanto questo limite è ritenuto incostituzionale.

Art. 11 - Commissione marketing

Per garantire un'ottimale operatività e un perfetto coordinamento nelle attività fra le quattro OTR e l'agenzia cantonale si propone la costituzione e istituzionalizzazione di una commissione marketing.

La commissione sarà composta dal direttore o dal responsabile marketing delle quattro OTR e dell'ATT.

Art. 12 - Altre commissioni permanenti

Gli statuti dell'ATT e delle OTR potranno prevedere ulteriori commissioni. Ad esempio, per la gestione di determinati progetti turistici cantonali di competenza dell'ATT, sarà possibile, se ritenuto opportuno, costituire delle commissioni ad hoc.

3. TITOLO II - Capitolo secondo: Compiti e competenze

Art. 13 - Stato

I compiti dello Stato restano molto simili all'attuale modello. In particolare il Consiglio di Stato avrà i seguenti compiti:

- a) sostenere la politica turistica cantonale e seguirne regolarmente lo sviluppo;
- b) coordinare la politica turistica con le altre politiche settoriali cantonali;
- c) sottoporre al Gran Consiglio, ogni quattro anni, la richiesta del credito quadro destinato a finanziare l'attività di base dell'ATT e del credito quadro per la concessione di sussidi agli investimenti e alle attività turistiche;
- d) stanziare ed erogare annualmente il contributo all'ATT in base al piano strategico e finanziario quadriennale, aggiornato annualmente, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 15;

- e) formulare i criteri per l'elaborazione dei piani strategici e dei piani contabili;
- f) valutare le richieste di sussidio e concedere gli aiuti finanziari ai sensi della presente legge;
- g) fissare le tasse per il turismo di cui agli artt. 21 cpv. 4, 23 cpv. 3, 23 cpv. 4, 24 cpv. 3 di regola per il quadriennio;
- h) fissare e adeguare, su richiesta dell'ATT, la percentuale di prelevamento della tassa di soggiorno a favore del fondo di funzionamento;
- i) assicurare il riversamento alle OTR della tassa di promozione sugli esercizi pubblici senza alloggio;
- j) assicurare il riversamento all'ATT della quota parte della tassa cantonale sulle case da gioco, prelevata secondo gli art. 43 della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 18 dicembre 1998 e art. 12 della legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 27 gennaio 2003;
- k) stimolare e sostenere, in collaborazione con le OTR, la sensibilizzazione della popolazione ticinese sull'importanza del turismo;
- l) promuovere la ricerca nel campo del turismo, avvalendosi di un osservatorio del turismo;
- m) vigilare sull'applicazione della presente legge.

Art. 14 - Organizzazioni turistiche regionali (OTR)

I compiti svolti attualmente dagli enti turistici locali (ETL) saranno ripresi dalle OTR (servizi territoriali, animazione, eventi, infrastrutture, informazione e assistenza al turista, amministrazione e incasso tasse). Inoltre con la nuova L-Tur, le OTR si occupano della commercializzazione e della promozione turistica per la propria regione e provvedono a istituire dei centri di competenza per i propri campi d'attività strategici così come a sviluppare e coordinare i prodotti turistici.

Le OTR avranno in particolare i seguenti compiti:

- a) coordinare la politica turistica della propria regione con le altre politiche settoriali regionali e cantonali;
- b) elaborare un piano strategico e finanziario quadriennale del turismo per la propria regione, aggiornandolo annualmente;
- c) identificare e istituire centri di competenza per i campi d'attività strategici;
- d) stimolare lo sviluppo e il miglioramento di infrastrutture e servizi d'interesse turistico nel loro comprensorio;
- e) gestire i marchi turistici locali e regionali;
- f) elaborare e produrre l'informazione cartacea ed elettronica a fini commerciali e promozionali;
- g) gestire gli uffici e gli sportelli d'informazione;
- h) raccogliere e gestire le informazioni sull'offerta turistica nel proprio comprensorio;
- i) curare la rete dei sentieri escursionistici come previsto dalla legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS);
- j) fissare l'aliquota per gli importi annuali fissi secondo l'offerta turistica esistente nel comprensorio di cui all'art. 21 cpv. 5 e la percentuale per il calcolo dei contributi comunali di cui all'art. 24 cpv. 4;

- k) fatturare, incassare e amministrare la tassa di soggiorno, la tassa di promozione sull'alloggio e il contributo comunale;
- l) assicurare il riversamento all'ATT del 20% della tassa di promozione;
- m) garantire il coordinamento con le altre OTR;
- n) collaborare e curare i rapporti con gli enti regionali di sviluppo, i Comuni, le associazioni di categoria, i Patriziati e altri attori del settore turistico.

Le OTR potranno inoltre delegare specifici compiti loro attribuiti all'ATT. Questo in particolare per compiti che riguardano più regioni e che possono essere svolti da parte dell'ATT con maggiore efficienza ed efficacia.

Grazie all'auspicato sviluppo di competenze specifiche all'interno delle OTR a seguito dell'istituzione di centro di competenza è possibile anche la delega di determinati compiti ad altre OTR, oppure a destinazioni turistiche al di fuori del Cantone, se questo è sensato.

Art. 15 - Agenzia turistica ticinese (ATT)

I compiti principali dell'ATT sono il coordinamento, le attività di marketing e lo sviluppo e la gestione di progetti turistici strategici. Proprio quest'ultimo punto rappresenta la principale novità rispetto alla legge '98.

L'ATT, inoltre elabora e attua, su mandato dello Stato e delle OTR, la strategia turistica cantonale, basandosi sui piani strategici regionali delle OTR.

Più in dettaglio, i compiti dell'ATT saranno:

- a) elaborare un piano strategico e finanziario quadriennale, aggiornandolo annualmente;
- b) svolgere attività di marketing;
- c) sviluppare e realizzare progetti turistici strategici cantonali;
- d) svolgere analisi di mercato, consulenza e supporto per lo sviluppo di strategie, avvalendosi delle analisi dell'osservatorio del turismo;
- e) gestire il marchio turistico cantonale e promuovere i marchi regionali e locali, in accordo con le OTR;
- f) sviluppare e gestire la banca dati turistica cantonale, alimentata dalle OTR;
- g) sviluppare e gestire prodotti turistici, attività di marketing e servizi su specifico mandato;
- h) gestire i rapporti con organizzazioni cantonali, nazionali e internazionali.

4. TITOLO II - Capitolo terzo: Finanziamento

Art. 16 - OTR

Le OTR saranno finanziate, come oggi, con le seguenti fonti:

- con la tassa di soggiorno;
- con i contributi comunali per il turismo;
- con le quote dei soci e gli eventuali contributi volontari;
- con il contributo annuo dello Stato giusta l'art. 14 della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994;
- con i proventi commerciali e delle partecipazioni a società;
- con la fatturazione a terzi di prestazioni che esulano da quelle ordinarie;

- con il fondo di funzionamento, solo in casi di comprovata necessità.

In aggiunta a queste fonti di finanziamento, a partire dal 2015, le OTR avranno a disposizione anche l'80% della tassa di promozione.

Art. 17 - ATT

Il finanziamento dell'ATT verrà modificato radicalmente. Le fonti di finanziamento saranno:

- a) il credito quadro cantonale, stanziato in base al piano strategico e finanziario quadriennale;
- b) la quota parte della tassa cantonale sulle case da gioco, pari al 0.9% del prodotto lordo;
- c) il 20% della tassa di promozione riversata dalle OTR;
- d) eventuali ulteriori riversamenti da parte delle OTR;
- e) mandati specifici e fatturazione a terzi di prestazioni che esulano da quelle ordinarie;
- f) proventi commerciali e delle partecipazioni a società.

Art. 18 - Fondo di funzionamento

Le OTR costituiscono un fondo di funzionamento a cui possono attingere le OTR che non dispongono dei mezzi finanziari sufficienti per svolgere i compiti di animazione, assistenza e informazione al turista, debitamente comprovati nei piani strategici e finanziari regionali.

Il fondo è alimentato da un prelevamento del 5% massimo della tassa di soggiorno. Secondo le attuali proiezioni e per agevolare il lavoro nei primi anni dall'entrata in vigore della nuova legge sul turismo la percentuale viene fissata al 2.5%. L'unica OTR a poter attingere a questo fondo è quella di Bellinzona e Alto Ticino.

Il fondo sarà gestito dall'ATT, che potrà dotarsi di una speciale commissione (se ritenuto necessario). L'ATT valuterà, sulla base dei conti economici e dei piani strategici delle OTR, la percentuale di prelevamento, tenendo conto dei fabbisogni, in particolare dell'OTR di Bellinzona e Alto Ticino. Eventuali richieste di adeguamento dell'aliquota dovranno essere formulate all'indirizzo del Consiglio di Stato che ha il compito di adeguare la percentuale di prelevamento su indicazione dell'ATT.

Le OTR potranno ricorrere al fondo soltanto per far fronte a bisogni reali corrispondenti agli obiettivi della strategia turistica regionale e cantonale.

L'eventuale saldo del fondo sarà ripartito annualmente fra le OTR, in funzione del loro contributo al fondo.

5. TITOLO II - Capitolo quarto: Tasse per il turismo

Art. 19 - In generale

Sull'insieme del territorio cantonale vengono prelevate le seguenti tasse:

- a) la tassa di soggiorno;
- b) la tassa di promozione;
- c) il contributo comunale per il turismo.

Le modalità di addebitamento e di riscossione delle tasse, l'elenco delle diverse categorie di alloggio che vi sono assoggettate e gli importi fissi per categoria sono stabiliti dal regolamento.

È importante sottolineare che con l'attuale riorganizzazione e proposta di nuova LTur non verranno apportate modifiche al sistema attuale di tassazione. Le tasse prelevate oggi rimarranno invariate.

Le tasse turistiche sono fissate dal Consiglio di Stato, per il tramite di uno specifico decreto esecutivo. Le tasse sono fissate, di regola per il quadriennio, tenendo conto del rincaro avvenuto dall'ultimo adeguamento e della necessità finanziaria delle organizzazioni turistiche. Per facilitare la programmazione da parte delle OTR la decisione di adeguamento delle tasse dovrà avvenire possibilmente con largo anticipo.

A partire dal 1° gennaio 2015 saranno confermate le attuali aliquote.

Art. 20 - Notifica dei pernottamenti

I datori di alloggio sono tenuti a notificare, di regola in formato elettronico e cartaceo, il conteggio di tutti i pernottamenti, segnalando in modo esplicito i pernottamenti non assoggettati alla tassa di soggiorno.

Le modalità di trasmissione dei dati, così come le eccezioni alla notifica in formato elettronico, sono stabilite dal regolamento.

I datori di alloggio sono tenuti a permettere alle persone designate dalle OTR di procedere con eventuali controlli riguardanti la registrazione dei pernottamenti e dei posti letto.

Nuovo è l'obbligo di fare le notifiche dei pernottamenti online (idealmente con il sistema attuale della Polizia cantonale, sviluppato e gestito dal Centro Servizi Informatici dell'Amministrazione cantonale, adeguato alle nuove necessità). Le notifiche definitive dovranno essere inviate all'OTR anche per iscritto e debitamente firmate entro cinque giorni dalla fine del mese, in modo da permettere la fatturazione delle tasse turistiche a carico dei datori di alloggio.

Saranno esonerati dalla notifica in formato elettronico i datori d'alloggio di strutture non gestite professionalmente e/o sprovviste di accesso a internet. Essi dovranno notificare i pernottamenti unicamente in forma cartacea. Sarà poi l'OTR che dovrà inserire le notifiche nella banca dati elettronica, fondamentale per il monitoraggio e la gestione dei pernottamenti.

Art. 21 - Tassa di soggiorno

La tassa di soggiorno è destinata esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista, dell'informazione e dell'animazione.

Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero, come ospiti in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza, camper e altri stabilimenti o veicoli analoghi.

I datori di alloggio e i proprietari di appartamenti e case di vacanza date in locazione sono responsabili dell'incasso della tassa di soggiorno e del suo riversamento alle OTR.

L'importo della tassa di soggiorno, differenziato in funzione delle categorie di alloggio, è di fr. 0.50 al minimo e di fr. 4.50 al massimo per pernottamento.

I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso tra fr. 15.-- e fr. 100.-- per posto letto, a seconda dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza.

Al pagamento dell'importo annuale fisso sono pure tenuti gli ospiti nei campeggi o che hanno in usufrutto o che affittano appartamenti o case di vacanza, per un periodo pari o superiore a 3 mesi.

Art. 22 - Esenzioni

Sono esenti dal pagamento della tassa di soggiorno:

- a) gli ospiti di età inferiore ai 14 anni;
- b) gli allievi e gli studenti che frequentano istituti scolastici riconosciuti dallo Stato ai sensi della legislazione scolastica e professionale e della legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995;
- c) gli ospiti di stabilimenti ospedalieri e assistenziali riconosciuti dallo Stato ai sensi della legislazione sociale e sanitaria;
- d) i membri dell'esercito, della protezione civile o di altri organismi simili quando sono in servizio comandato.

Non sono esenti gli ospiti che pernottano in Ticino per motivi di lavoro. In casi eccezionali, come ad esempio il soggiorno prolungato e/o regolare nel luogo di lavoro, le OTR potranno accordare l'esenzione. Per garantire un'unità di trattamento sull'intero territorio cantonale, le esenzioni dovranno essere preavvisate dall'ATT.

Art. 23 - Tassa di promozione

La tassa di promozione è destinata al finanziamento delle attività di promozione del prodotto turistico.

Sono soggetti al pagamento della tassa tutti i datori di alloggio e gli esercizi pubblici senza alloggio.

La forchetta definita nella legge per la tassa rimane invariata: in funzione delle categorie di alloggio, è di fr. 0.20 al minimo e di fr. 2.-- al massimo per pernottamento assoggettato alla tassa di soggiorno.

L'importo della tassa per gli esercizi di cui all'art. 6 cpv. 1 lett. b e c della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 è compreso tra fr. 0.50 e fr. 1.50 per ogni singolo posto a sedere in base al numero stabilito dal rispettivo Municipio.

Art. 24 - Contributo comunale

Il contributo comunale è destinato al finanziamento delle attività delle OTR.

Esso è calcolato in base al numero dei pernottamenti assoggettati alla tassa di soggiorno e agli importi annuali fissi incassati sul territorio del Comune durante l'anno che precede la tassazione.

L'aliquota sui pernottamenti è di fr. 0.075 al minimo e di fr. 0.20 al massimo per pernottamento, differenziato in funzione della categoria di alloggio.

L'aliquota sugli importi annuali fissi varia, a dipendenza dell'offerta turistica esistente e della categoria di alloggio, da un minimo del 5% fino a un massimo del 30% dell'importo incassato dalle OTR nel Comune.

La leggera modifica del sistema di calcolo del contributo comunale non avrà ripercussioni sull'ammontare dei pagamenti da parte dei Comuni. Le OTR dovranno fissare le aliquote sugli importi annuali fissi in modo da incassare la stessa somma come finora. Grazie all'ampia forchetta che spazia dal 5% fino al 30% - percentuale da applicare sui contributi comunali fissi - sarà possibile garantire la neutralità economica per ogni singolo Comune.

Il contributo comunale minimo deve comunque essere di fr. 200.-- all'anno, in quanto ogni Comune sarà socio di diritto dell'OTR della propria regione.

Art. 25 - Tassazione d'ufficio

Le OTR potranno tassare d'ufficio chi, nonostante diffida, non adempie ai propri obblighi di notifica dei pernottamenti e dei posti letto.

La tassazione d'ufficio si dovrà basare sugli elementi conosciuti e sul confronto con situazioni analoghe.

6. TITOLO III - Sussidi cantonali

Art. 26 - In generale

Lo Stato può concedere sussidi per investimenti e attività destinati a migliorare l'offerta turistica e a facilitare la sua gestione.

Non vengono concessi sussidi per investimenti e attività che sono già di competenza abituale degli enti pubblici, come ad esempio le attività ordinarie delle OTR o sussidi per investimenti di competenza dei Comuni o di altri servizi dell'amministrazione cantonale.

I sussidi sono finanziati mediante un credito quadro quadriennale, stanziato dal Gran Consiglio con decreto legislativo sottoposto a referendum finanziario facoltativo. La ripartizione del credito quadro sui singoli anni sarà stabilita dal Consiglio di Stato nel Piano finanziario degli investimenti.

Il sussidio massimo per progetto sarà pari a un milione di franchi. L'esperienza degli ultimi anni ha mostrato la mancanza di richiesta, riconducibile a svariati motivi, di sussidi superiori a un milione di franchi.

Per i progetti di carattere privato che prevedono investimenti per decine di milioni di franchi, la cui sostenibilità economica a medio lungo termine deve essere garantita senza contributi pubblici, è fondamentale garantire il sostegno nella fase iniziale. Un progetto elaborato in maniera professionale, sia a livello economico che pianificatorio, avrà maggiori possibilità di concretizzazione e di reperire i necessari finanziamenti (sia tramite fondi di investimento interessati a realizzare il progetto con mezzi privati sia attraverso misure di *fundraising* professionale). Si ritiene infatti che progetti di questa dimensione devono poter trovare adeguati finanziamenti dal settore privato, in quanto un eventuale sussidio sarebbe praticamente ininfluenza per quel che concerne la redditività a medio lungo termine dell'investimento.

Per quanto concerne il sostegno ad investimenti considerati prioritari e strategici a livello regionale e/o cantonale, esiste per contro già un decreto, complementare alle misure di

politica economica regionale. Per il dettaglio per il sostegno di questi progetti si rimanda al messaggio n. 6602 del 31 gennaio 2012.

Art. 27 - Categorie di progetti

Gli investimenti e le attività sussidiate si suddividono principalmente nelle seguenti categorie:

- a) investimenti strutturali;
- b) studi, iniziative, attività e progetti speciali;
- c) progetti interdipartimentali, intercantonali e federali;
- d) contratti e mandati di prestazione.

La suddivisione in quattro categorie semplifica la gestione, in quanto vanno trattati in modo diverso e applicate differenti procedure.

Art. 28 - Percentuale del sussidio

Il sussidio per progetti di cui all'art 27, lett. a non può superare il 30% del costo preventivato del progetto.

Il sussidio per progetti di cui all'art 27, lett. b e c non può superare il 90% del costo preventivato del progetto.

Il Consiglio di Stato può finanziare fino al 100% specifici contratti o mandati di prestazione a favore del turismo cantonale, di cui all'art. 27 lett. d.

Art. 29 - Forma del sussidio

Lo Stato può concedere sussidi nelle seguenti forme:

- a) contributi a fondo perso;
- b) mutui agevolati.

Non viene più proposto lo strumento della fideiussione dato che le aziende nel Cantone Ticino possono fare capo alla cooperativa "CF Sud", che si occupa della concessione di fideiussioni alle piccole e medie imprese, anche quelle attive nel settore turistico.

Anche lo strumento dei contributi ai costi d'interesse non è più considerato uno strumento efficace. Negli ultimi dieci anni non è praticamente stato utilizzato.

Art. 30 - Criteri di decisione

Nella decisione di concessione dei sussidi debbono essere presi in considerazione:

- a) la concordanza del progetto con gli obiettivi della strategia turistica cantonale;
- b) l'importanza del progetto per il turismo ticinese;
- c) la sostenibilità finanziaria del progetto;
- d) il piano di finanziamento;
- e) la disponibilità finanziaria.

Nella valutazione della percentuale di sussidio, si potrà inoltre tenere conto dell'eventuale ubicazione dei progetti in regioni periferiche, in quanto la sostenibilità finanziaria (lett. c) può essere influenzata negativamente da una posizione geografica discosta oppure da fattori di localizzazione sfavorevoli.

Art. 31 - Mutuo agevolato

Il mutuo agevolato può essere senza interesse oppure con un interesse moderato. La durata massima del mutuo è di 30 anni.

Se necessario, ad esempio a causa di una redditività troppo limitata nei primi anni dopo la realizzazione del progetto, il Consiglio di Stato può concedere l'esenzione al rimborso.

I rapporti giuridici relativi ai mutui concessi ai richiedenti sono retti da contratti di diritto pubblico.

Art. 32 - Autorità competenti

I sussidi vengono concessi dal Consiglio di Stato che ne stabilisce la forma, le condizioni, gli oneri, l'ammortamento e le eventuali garanzie e/o contropartite richieste al beneficiario.

Art. 33 - Obbligo di informazione

Chiunque propone o domanda un aiuto secondo la presente legge deve fornire all'autorità ogni informazione relativa all'oggetto dell'aiuto, autorizzandola ad eseguire i necessari accertamenti.

Art. 34 - Restituzione

Se un oggetto sussidiato secondo la presente legge è destinato ad altro uso o è alienato con lucro, il Consiglio di Stato può decretare la restituzione totale o parziale del sussidio.

L'obbligo di restituzione si estingue dopo un periodo di 20 anni dalla data dell'assegnazione del sussidio.

A garanzia dell'obbligo di restituzione compete allo Stato un diritto di ipoteca legale ai sensi dell'art. 836 del Codice civile svizzero. Esso è di rango prevalente agli altri pegni immobiliari.

Si ritiene opportuno ridurre a 20 anni l'obbligo di restituzione, considerato ragionevole in relazione agli usuali tassi d'ammortamento degli investimenti. Inoltre, a garanzia del sussidio cantonale, viene iscritta un'ipoteca legale.

Art. 35 - Diritto suppletorio

Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al Capitolo III della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

7. TITOLO IV - Capitolo primo: Disposizioni penali, esecutive e rimedi di diritto

Art. 36 - Contravvenzioni

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge sono punibili con una multa fino a fr. 10'000.--, giusta la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

Art. 37 - Esecuzione forzata

La decisione di tassazione cresciuta in giudicato costituisce titolo di rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 della legge sulle esecuzioni e sul fallimento dell'11 aprile 1889.

Art. 38 - Vie di ricorso

Contro le decisioni di diritto amministrativo degli enti è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Le controversie riguardanti i rapporti di lavoro sottostanno alla giurisdizione civile.

La scelta di concedere l'accesso diretto al Tram è stata effettuata coscientemente ed entrerà in vigore con la nuova LPamm.

8. TITOLO IV - Capitolo secondo: Disposizioni finali

Art. 39 - Costituzione ATT

La data e le modalità di costituzione dell'ATT sono fissate dal Consiglio di Stato.

Art. 40 - Contratti e rapporti d'impiego

Il Consiglio di Stato, sentito l'ETT, fissa la data dello scioglimento dell'ente.

Allo scioglimento dell'ETT, il Cantone riprende gli attivi e i passivi dell'ETT, fatti salvi i rapporti di cui ai cpv. 3 e 4.

L'ATT subentra, alla data fissata dal Consiglio di Stato, nei contratti sottoscritti dall'ETT per le attività previste dalla legge.

L'ATT, entro i limiti imposti dalle necessità aziendali, s'impegna ad assumere la continuazione dei rapporti d'impiego con i dipendenti dell'ETT.

Art. 41 - Abrogazione

La legge sul turismo del 30 novembre 1998 è abrogata.

Art. 42 - Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

ALLEGATO - Modifiche di altre leggi

A seguito del nuovo disegno di legge sul turismo e in particolare con la costituzione delle nuove Organizzazioni turistiche regionali che sostituiranno gli attuali enti turistici locali dovranno essere adattate due leggi cantonali:

- a) la legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010;
- b) la legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS) del 9 febbraio 1994.

VI. CONGRUENZA CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

L'implementazione di una nuova organizzazione turistica è un obiettivo specifico delle linee direttive 2012-2015, area "Formazione, lavoro e sviluppo economico", scheda no. 21.

I crediti necessari al finanziamento del presente credito sono previsti a PFI nel settore 71 Promozione economica, posizione 711.1 Turismo: L-Tur, collegati al centro di responsabilità budgetaria (CRB) 833.

Per la valutazione delle conseguenze sulla dotazione della pianificazione finanziaria 2012-2015 sono state considerate le seguenti necessità di erogazione per :

- investimenti già decisi in base al messaggio n. 6272 concernente il periodo 2010-2013 (e in minima parte in base al messaggio n. 5724 relativo al periodo 2006-2009);
- azioni previste in base al messaggio n. 6833, concernente l'anno di transizione 2014;
- il primo anno di attività dell'ATT nel 2015, in base al presente messaggio.

Per quanto concerne gli investimenti già decisi sulla base dei messaggi 6272 e n. 5724, si segnala che circa 7 milioni di franchi sono ancora da erogare e sono pertanto da ritenersi già impegnati a piano finanziario 2012-2015.

Il messaggio n. 6833 concernente la richiesta di stanziamento di un credito complessivo di fr. 10'000'000.-- per l'anno di transizione 2014, comporta, in base ai rispettivi decreti legislativi, le seguenti conseguenze a piano finanziario 2012-2015:

- sussidi cantonali a sostegno degli investimenti e delle attività per il turismo (fr. 6'000'000.--) nel 2014: l'erogazione di questi sussidi avviene normalmente circa 2-4 anni dopo l'anno di decisione (periodo necessario per la realizzazione e conclusione di un progetto) e non intacca pertanto in maniera significativa la disponibilità del piano finanziario 2012-2015;
- finanziamento delle attività di promozione turistica (fr. 2'000'000.--) svolte dall'Ente ticinese per il turismo (ETT) nel 2014: questo importo verrà erogato integralmente nel corso dello stesso anno;
- campagna promozionale straordinaria (fr. 2'000'000.--) promossa dall'ETT tra il 2014 e il 2017 in relazione con l'apertura della galleria di base del San Gottardo: di questo importo solo una minima parte inciderà sul piano finanziario 2012-2015, in quanto le maggiori uscite sono previste a partire dal 2016.

Nella pianificazione finanziaria 2012-2015 è stata inoltre considerata la necessità di versare il contributo annuo per l'attività della nuova ATT nel corso del 2015, pari a 6 milioni di franchi.

Considerando lo stato di erogazione nel corso del 2013 leggermente inferiore rispetto a quanto preventivato, complessivamente la dotazione del piano finanziario 2012-2015 supererà i 15 milioni e sarà sufficiente per far fronte agli impegni del prossimo biennio.

Infine la dotazione del Piano finanziario L-TUR per il periodo 2014 (anno di transizione LTur) e 2015-2018 (nuovo quadriennio) tiene conto dei seguenti fattori:

- per il 2014-2015 le cifre sono quelle iscritte a Piano finanziario 2012-2015;
- per il 2016-2018 relativo alla prossima legislatura (2016-2019) il calcolo è stato fatto considerando l'erogazione annuale di 6 milioni annuali all'ATT (oggetto del presente messaggio) nonché degli importi necessari affinché i sussidi sugli investimenti decisi


con i crediti quadro precedenti e quello per l'anno di transizione 2014 possano essere erogati sull'arco di 4 anni.

*Turismo: LTUR PF, cifra 711 1	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015-2018
	consuntivo	PF	PF	PF	stimato	stimato	stimato	totale
	mio fr.	mio fr.	mio fr.	mio fr.	mio fr.	mio fr.	mio fr.	mio fr.
Piano finanziario degli investimenti (valori lordi)	4.78	7.10	7.36	7.36	12.25	7.75	7.25	34.61

Lo stanziamento del nuovo credito quadro LTUR per il quadriennio 2015-2018 determina a Piano finanziario le seguenti conseguenze per le spese effettive previste:

spese di investimento	PF, cifra 711 1	Turismo: LTur	fr. 34.61 mio.
		Di cui contributo ATT per promozione turistica	fr. 24.00 mio

Con la presentazione nel 2014 della richiesta di un credito quadro specifico per gli investimenti 2015-2018 verrà infine elaborata la richiesta complessiva per la dotazione LTur a piano finanziario per il periodo 2016-2019. Complessivamente la situazione dei crediti quadro nel periodo 2010-2018 (escluse le campagne straordinarie) è riassunta nell'immagine seguente:



Modifiche dell'effettivo del personale: nessuna.

Conseguenze finanziarie per i Comuni: nessuna.

VII. ATTI PARLAMENTARI

Con la presentazione del presente messaggio si invita il Parlamento a respingere l'iniziativa parlamentare elaborata presentata da Michele Foletti e cofirmatari concernente la modifica dell'art. 11 lett. d) della legge sul turismo del 30 novembre 1998, così come proposto dal Consiglio di Stato con il messaggio n. 6652 del 19 giugno 2012.

L'adeguamento delle modalità di finanziamento degli enti turistici e l'approvazione delle necessarie modifiche alla L-Tur (seconda tappa della nuova strategia turistica, avvenuta nel 2010) unita al nuovo modello di finanziamento proposto con il presente messaggio, consente infatti di dotare le organizzazioni turistiche di mezzi finanziari adeguati ai compiti loro assegnati.

VIII. CONCLUSIONI

Il settore turistico è confrontato con importanti sfide e cambiamenti che non sono dettati solo da contingenze congiunturali o di valuta. Un adeguamento dell'organizzazione risulta ancora più necessario proprio per far fronte alla perdita di attrattiva della destinazione Ticino riscontrata negli ultimi anni, con perdite anche importanti di quote di mercato. Considerate le molteplici sfide con le quali il Ticino turistico è attualmente confrontato - quali la domanda turistica in continuo mutamento, la globalizzazione, il progresso tecnologico e i deficit strutturali presenti sul territorio - dei semplici adattamenti puntali non sono più sufficienti, ma è necessario procedere con una vera e propria riforma dell'attuale base legale, in modo da conferire maggiori dinamismo, efficacia ed efficienza alla politica turistica cantonale. Il disegno di nuova legge sul turismo va in questa direzione.

In Ticino oggi tutti abbiamo un obiettivo comune: quello del rafforzamento dell'attrattiva turistica del nostro territorio. E fortunatamente persone, progetti, iniziative e idee non mancano, anzi. Per certi versi, si ritiene che questo sia un momento straordinario per tutto quanto si è messo in moto per ridisegnare le coordinate del nostro turismo e innovare gli strumenti per creare, promuovere e coordinare l'offerta turistica.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sul turismo (LTur)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 14 gennaio 2014 n. 6897 del Consiglio di Stato;

decreta:

TITOLO I - Disposizioni generali

Articolo 1

Scopo

¹La legge ha lo scopo di organizzare, promuovere e sostenere il turismo nel Cantone e soddisfare al meglio i bisogni del turista.

²Essa mira in particolare ad aumentare la capacità concorrenziale del Ticino tramite strutture professionali e specializzate sia nello sviluppo di prodotti e servizi competitivi sia nella loro promozione.

³Lo Stato e le organizzazioni competenti si coordinano nell'applicazione della legge per promuovere il turismo, valorizzando le peculiarità regionali e fornendo agli ospiti e alla popolazione la necessaria informazione, assistenza e offerta turistica.

Articolo 2

Competenze

L'applicazione della legge è di competenza:

- a) del Consiglio di Stato;
- b) delle Organizzazioni turistiche regionali (OTR);
- c) dell'Agenzia turistica ticinese (ATT), su mandato del Consiglio di Stato e delle OTR.

TITOLO II

Capitolo primo - Organizzazione

A. Organizzazioni turistiche regionali (OTR)

Articolo 3

In generale

¹Le OTR sono corporazioni di diritto pubblico alle quali possono aderire persone fisiche e giuridiche di diritto privato e pubblico.

² Il territorio delle OTR corrisponde alle regioni attorno ai quattro agglomerati individuati dal Piano Direttore.

³ I Comuni sono soci di diritto dell'OTR della propria regione.

⁴ Ogni socio è tenuto al pagamento di una quota annua, il cui importo è fissato dagli statuti. Ai Comuni si applica l'art. 24.

⁵ Ogni modifica allo Statuto delle OTR deve essere tempestivamente comunicato al Consiglio di Stato.

Articolo 4

Organi

¹ Gli organi delle OTR sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) la direzione;
- d) l'ufficio esterno di revisione.

² Le OTR possono dotarsi di ulteriori organi, secondo i propri statuti.

Articolo 5

Rappresentanza

¹ Nell'assemblea ogni socio ha diritto a un voto.

² La composizione del consiglio di amministrazione deve tener conto di un'equa rappresentanza delle diverse componenti territoriali e delle associazioni di categoria del settore turistico.

³ I consiglieri di amministrazione delle OTR possono rimanere in carica per un periodo massimo di 12 anni.

Articolo 6

Funzionamento

¹ Le OTR registrano la contabilità seguendo il piano contabile definito dal Consiglio di Stato.

² Per il controllo dell'esattezza formale e materiale dei conti consuntivi le OTR affidano un mandato ad un organo di controllo esterno, che redige un rapporto all'indirizzo del consiglio d'amministrazione. I contenuti minimi del rapporto sono stabiliti dal Consiglio di Stato.

³ I rapporti di revisione devono essere trasmessi al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla loro discussione in assemblea.

⁴ Nelle OTR i rapporti d'impiego sono regolati dal diritto privato.

⁵ Per il resto, il funzionamento e le competenze delle OTR sono stabiliti nei rispettivi statuti.

B. Agenzia turistica ticinese (ATT)

Articolo 7

In generale

¹L'ATT è una società anonima ai sensi dell'art. 620 del Codice delle obbligazioni.

²Il capitale azionario è così suddiviso: ogni OTR detiene il 15% delle azioni, il Cantone detiene il 25% delle azioni, le associazioni di categoria soggette alla tassa di promozione detengono complessivamente il 15% delle azioni.

³Le associazioni di categoria azioniste dell'ATT sono elencate nel regolamento.

Articolo 8

Organi

Gli organi dell'ATT sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) la direzione;
- d) l'ufficio esterno di revisione.

Articolo 9

Funzionamento

¹L'ATT è sottoposta alla revisione limitata ai sensi del Codice delle obbligazioni.

²Nell'assemblea ogni azione corrisponde a un voto.

Articolo 10

Consiglio d'amministrazione

¹I membri del consiglio di amministrazione devono disporre di competenze specifiche.

²Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri.

³Le quattro OTR hanno diritto a un seggio ciascuno nel consiglio di amministrazione.

⁴Le associazioni di categoria di cui all'art. 7 cpv. 3 hanno diritto a un seggio ciascuno nel consiglio di amministrazione.

⁵La rappresentanza del Cantone è regolata ai sensi dell'art. 762 del Codice delle obbligazioni.

⁶I consiglieri di amministrazione dell'ATT possono rimanere in carica per un periodo massimo di 12 anni.

C. Commissioni permanenti

Articolo 11

Commissione marketing

¹L'ATT costituisce e gestisce una commissione marketing, con lo scopo di elaborare la strategia e il programma cantonale di marketing e di assicurare un ottimale coordinamento.

²La commissione è composta dal direttore o dal responsabile marketing delle quattro OTR e dell'ATT.

Articolo 12

Altre commissioni permanenti

Gli statuti dell'ATT e delle OTR possono prevedere ulteriori commissioni.

Capitolo secondo - Compiti e competenze

Articolo 13

Stato

Il Consiglio di Stato ha i seguenti compiti:

- a) sostenere la politica turistica cantonale e seguirne regolarmente lo sviluppo;
- b) coordinare la politica turistica con le altre politiche settoriali cantonali;
- c) sottoporre al Gran Consiglio, ogni quattro anni, la richiesta del credito quadro destinato a finanziare l'attività dell'ATT e del credito quadro per la concessione di sussidi agli investimenti e alle attività turistiche;
- d) stanziare ed erogare annualmente il contributo all'ATT in base al piano strategico e finanziario quadriennale, aggiornato annualmente, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 15;
- e) formulare i criteri per l'elaborazione dei piani strategici e dei piani contabili;
- f) valutare le richieste di sussidio e concedere gli aiuti finanziari ai sensi della presente legge;
- g) fissare le tasse per il turismo di cui agli art. 21 cpv. 4, 23 cpv. 3, 23 cpv. 4, 24 cpv. 3 di regola per il quadriennio;
- h) fissare e adeguare, su richiesta dell'ATT, la percentuale di prelevamento della tassa di soggiorno a favore del fondo di funzionamento;
- i) assicurare il riversamento alle OTR della tassa di promozione sugli esercizi pubblici senza alloggio;
- j) assicurare il riversamento all'ATT della quota parte della tassa cantonale sulle case da gioco, prelevata secondo gli art. 43 della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 18 dicembre 1998 e art. 12 della legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 27 gennaio 2003;
- k) stimolare e sostenere, in collaborazione con le OTR, la sensibilizzazione della popolazione ticinese sull'importanza del turismo;

- l) promuovere la ricerca nel campo del turismo, avvalendosi di un osservatorio del turismo;
- m) vigilare sull'applicazione della presente legge.

Articolo 14

Organizzazioni turistiche regionali (OTR)

¹Le OTR si occupano dell'animazione, dell'assistenza e dell'informazione al turista, provvedono alla commercializzazione e alla promozione turistica per la propria regione e sviluppano e coordinano i prodotti turistici.

²Le OTR hanno in particolare i seguenti compiti:

- a) coordinare la politica turistica della propria regione con le altre politiche settoriali regionali e cantonali;
- b) elaborare un piano strategico e finanziario quadriennale del turismo per la propria regione, aggiornandolo annualmente;
- c) identificare e istituire centri di competenza per i campi d'attività strategici;
- d) stimolare lo sviluppo e il miglioramento di infrastrutture e servizi d'interesse turistico nel loro comprensorio;
- e) gestire i marchi turistici locali e regionali;
- f) elaborare e produrre l'informazione cartacea ed elettronica a fini commerciali e promozionali;
- g) gestire gli uffici e gli sportelli d'informazione;
- h) raccogliere e gestire le informazioni sull'offerta turistica nel proprio comprensorio;
- i) curare la rete dei sentieri escursionistici come previsto dalla legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS);
- j) fissare l'aliquota per gli importi annuali fissi secondo l'offerta turistica esistente nel comprensorio di cui all'art. 21 cpv. 5 e la percentuale per il calcolo dei contributi comunali di cui all'art. 24 cpv. 4;
- k) fatturare, incassare e amministrare la tassa di soggiorno, la tassa di promozione sull'alloggio e il contributo comunale;
- l) assicurare il riversamento all'ATT del 20% della tassa di promozione;
- m) garantire il coordinamento con le altre OTR;
- n) collaborare e curare i rapporti con gli enti regionali di sviluppo, i Comuni, le associazioni di categoria, i Patriziati e altri attori del settore turistico.

³Le OTR possono delegare specifici compiti loro attribuiti all'ATT o ad altre organizzazioni turistiche e sostenere iniziative turistiche anche al di fuori del loro comprensorio.

Articolo 15

Agenzia turistica ticinese (ATT)

¹L'ATT elabora e attua, su mandato del Consiglio di Stato e delle OTR, la strategia turistica cantonale, basandosi sui piani strategici regionali delle OTR.

²Essa ha in particolare i seguenti compiti:

- a) elaborare un piano strategico e finanziario quadriennale, aggiornandolo annualmente;
- b) svolgere attività di marketing;
- c) sviluppare e realizzare progetti turistici strategici cantonali;
- d) svolgere analisi di mercato, consulenza e supporto per lo sviluppo di strategie, avvalendosi delle analisi dell'osservatorio del turismo;
- e) gestire il marchio turistico cantonale e promuovere i marchi regionali e locali, in accordo con le OTR;
- f) sviluppare e gestire la banca dati turistica cantonale, alimentata dalle OTR;
- g) sviluppare e gestire prodotti turistici, attività di marketing e servizi su specifico mandato;
- h) gestire i rapporti con organizzazioni cantonali, nazionali e internazionali.

Capitolo terzo - Finanziamento

Articolo 16

OTR

Le OTR sono finanziate:

- a) con la tassa di soggiorno;
- b) con l'80% della tassa di promozione;
- c) con i contributi comunali per il turismo;
- d) con le quote dei soci e gli eventuali contributi volontari;
- e) con il contributo annuo dello Stato giusta l'art. 14 della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994;
- f) con i proventi commerciali e delle partecipazioni a società;
- g) con la fatturazione a terzi di prestazioni che esulano da quelle ordinarie;
- h) con il fondo di funzionamento, solo in casi di comprovata necessità.

Articolo 17

ATT

L'ATT è finanziata:

- a) con il credito quadro cantonale, stanziato in base al piano strategico e finanziario quadriennale;
- b) con la quota parte della tassa cantonale sulle case da gioco, pari al 0.9% del prodotto lordo;
- c) con il 20% della tassa di promozione riversata dalle OTR;
- d) con eventuali ulteriori riversamenti da parte delle OTR;
- e) da mandati specifici e fatturazione a terzi di prestazioni che esulano da quelle ordinarie;
- f) con i proventi commerciali e delle partecipazioni a società.

Articolo 18

Fondo di funzionamento

¹Le OTR costituiscono un fondo di funzionamento a cui possono attingere le OTR che non dispongono dei mezzi finanziari sufficienti per svolgere i compiti di animazione, assistenza, informazione, sviluppo e coordinamento dei prodotti turistici, debitamente comprovati nei piani strategici e finanziari regionali.

²Il fondo è alimentato da un prelevamento del 5% massimo della tassa di soggiorno.

³Il fondo è gestito dall'ATT, che valuta annualmente la percentuale di prelevamento, tenendo conto del fabbisogno del fondo.

⁴Le OTR possono ricorrere al fondo soltanto per far fronte a bisogni reali corrispondenti agli obiettivi della strategia turistica regionale e cantonale.

⁵L'eventuale saldo del fondo è ripartito annualmente fra le OTR, in funzione del loro contributo al fondo.

Capitolo quarto - Tasse per il turismo

Articolo 19

In generale

¹Sull'insieme del territorio cantonale vengono prelevate le seguenti tasse:

- a) la tassa di soggiorno;
- b) la tassa di promozione;
- c) il contributo comunale per il turismo.

²Le modalità di addebitamento e di riscossione delle tasse, l'elenco delle diverse categorie di alloggio che vi sono assoggettate e gli importi fissi per categoria sono stabiliti dal regolamento.

Articolo 20

Notifica dei pernottamenti

¹I datori di alloggio sono tenuti a notificare, di regola in formato elettronico, il conteggio di tutti i pernottamenti, segnalando in modo esplicito i pernottamenti non assoggettati alla tassa di soggiorno.

²Le modalità di trasmissione dei dati così come le eccezioni alla notifica in formato elettronico sono stabilite dal regolamento.

³I datori di alloggio sono tenuti a permettere alle persone designate dalle OTR di procedere con eventuali controlli riguardanti la registrazione dei pernottamenti e dei posti letto.

Articolo 21

Tassa di soggiorno

¹La tassa di soggiorno è destinata esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista, dell'informazione e dell'animazione.

² Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero, come ospiti in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza, camper e altri stabilimenti o veicoli analoghi.

³ I datori di alloggio e i proprietari di appartamenti e case di vacanza date in locazione sono responsabili dell'incasso della tassa di soggiorno e del suo riversamento alle OTR.

⁴ L'importo della tassa di soggiorno, differenziato in funzione delle categorie di alloggio, è di fr. 0.50 al minimo e di fr. 4.50 al massimo per pernottamento.

⁵ I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso tra fr. 15.-- e fr. 100. -- per posto letto, a secondo dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza.

⁶ Al pagamento dell'importo annuale fisso sono pure tenuti gli ospiti nei campeggi o che hanno in usufrutto o che affittano appartamenti o case di vacanza, per un periodo pari o superiore a 3 mesi.

Articolo 22

Esenzioni

¹ Sono esenti dal pagamento della tassa di soggiorno:

- a) gli ospiti di età inferiore ai 14 anni;
- b) gli allievi e gli studenti che frequentano istituti scolastici riconosciuti dallo Stato ai sensi della legislazione scolastica e professionale e della legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995;
- c) gli ospiti di stabilimenti ospedalieri e assistenziali riconosciuti dallo Stato ai sensi della legislazione sociale e sanitaria;
- d) i membri dell'esercito, della protezione civile o di altri organismi simili quando sono in servizio comandato.

² Le OTR, sentita l'ATT, possono inoltre accordare l'esenzione in casi eccezionali.

Articolo 23

Tassa di promozione

¹ La tassa di promozione è destinata al finanziamento delle attività di promozione del prodotto turistico.

² Sono soggetti al pagamento della tassa tutti i datori di alloggio e gli esercizi pubblici senza alloggio.

³ L'importo della tassa, differenziato in funzione delle categorie di alloggio, è di fr. 0.20 al minimo e di fr. 2.-- al massimo per pernottamento assoggettato alla tassa di soggiorno.

⁴L'importo della tassa per gli esercizi di cui all'art. 6 cpv. 1 lett. b e c della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 è compreso tra fr. 0.50 e fr. 1.50 per ogni singolo posto a sedere in base al numero stabilito dal Municipio.

Articolo 24

Contributo comunale ¹ Il Contributo comunale è destinato al finanziamento delle attività delle OTR.

²Esso è calcolato in base al numero dei pernottamenti assoggettati alla tassa di soggiorno e agli importi annuali fissi incassati sul territorio del comune durante l'anno che precede la tassazione.

³L'aliquota sui pernottamenti è di fr. 0.075 al minimo e di fr. 0.20 al massimo per pernottamento, differenziato in funzione della categoria di alloggio.

⁴L'aliquota sugli importi annuali fissi varia, a dipendenza dell'offerta turistica esistente e della categoria di alloggio, da un minimo del 5% fino a un massimo del 30% dell'importo incassato dalle OTR nel Comune.

⁵Il contributo comunale minimo deve comunque essere di fr. 200. -- all'anno.

Articolo 25

Tassazione d'ufficio ¹Le OTR possono tassare d'ufficio chi, nonostante diffida, non adempie ai propri obblighi.

²La tassazione d'ufficio si basa sugli elementi conosciuti e sul confronto con situazioni analoghe.

TITOLO III - Sussidi cantonali

Articolo 26

In generale ¹Lo Stato può concedere sussidi per investimenti e attività, che non siano di competenza abituale degli enti pubblici, destinati a migliorare l'offerta turistica e a facilitare la sua gestione.

²I sussidi sono finanziati mediante un credito quadro quadriennale, stanziato dal Gran Consiglio con decreto legislativo sottoposto a referendum finanziario facoltativo.

³La ripartizione del credito quadro sui singoli anni è stabilita dal Consiglio di Stato nel Piano finanziario degli investimenti.

⁴Il sussidio massimo per progetto è pari a un milione di franchi.

Articolo 27

- Categorie di progetti** Gli investimenti e le attività sussidiate si suddividono principalmente nelle seguenti categorie:
- a) investimenti strutturali;
 - b) studi, iniziative, attività e progetti speciali;
 - c) progetti interdipartimentali, intercantionali e federali;
 - d) contratti e mandati di prestazione.

Articolo 28

- Percentuale del sussidio**
- ¹ Il sussidio per progetti di cui all'art 27, lett. a non può superare il 30% del costo preventivato del progetto.
- ² Il sussidio per progetti di cui all'art 27, lett. b e c non può superare il 90% del costo preventivato del progetto.
- ³ Il Consiglio di Stato può finanziare fino al 100% specifici contratti o mandati di prestazione a favore del turismo cantonale, di cui all'art. 27 lett. d.

Articolo 29

- Forma del sussidio** Lo Stato può concedere sussidi nelle seguenti forme:
- a) contributi a fondo perso;
 - b) mutui agevolati.

Articolo 30

- Criteri di decisione** Nella decisione di concessione dei sussidi debbono essere presi in considerazione:
- a) la concordanza del progetto con gli obiettivi della strategia turistica cantonale;
 - b) l'importanza del progetto per il turismo ticinese;
 - c) la sostenibilità finanziaria del progetto;
 - d) il piano di finanziamento;
 - e) la disponibilità finanziaria.

Articolo 31

- Mutuo agevolato**
- ¹ Il mutuo agevolato può essere senza interesse o con un interesse moderato.
- ² La durata massima del mutuo è di 30 anni.
- ³ Se necessario, il Consiglio di Stato può concedere l'esenzione al rimborso durante i primi 5 anni.
- ⁴ I rapporti giuridici relativi ai mutui concessi ai richiedenti sono retti da contratti di diritto pubblico.

Articolo 32

Autorità competenti I sussidi vengono concessi dal Consiglio di Stato che ne stabilisce la forma, le condizioni, gli oneri, l'ammortamento e le eventuali garanzie e/o contropartite richieste al beneficiario.

Articolo 33

Obbligo di informazione Chiunque propone o domanda un aiuto secondo la presente legge deve fornire all'autorità ogni informazione relativa all'oggetto dell'aiuto, autorizzandola ad eseguire i necessari accertamenti.

Articolo 34

Restituzione ¹Se un oggetto sussidiato secondo la presente legge è destinato ad altro uso o è alienato con lucro, il Consiglio di Stato può decretare la restituzione totale o parziale del sussidio.

²L'obbligo di restituzione si estingue dopo un periodo di 20 anni dalla data dell'assegnazione del sussidio.

³A garanzia dell'obbligo di restituzione compete allo Stato un diritto di ipoteca legale ai sensi dell'art. 836 del Codice civile svizzero. Esso è di rango prevalente agli altri pegni immobiliari.

Articolo 35

Diritto suppletorio Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al capitolo III della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

TITOLO IV

Capitolo primo - Disposizioni penali, esecutive e rimedi di diritto

Articolo 36

Contravvenzioni Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge sono punibili con una multa fino a fr. 10'000.--, giusta la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

Articolo 37

Esecuzione forzata La decisione di tassazione cresciuta in giudicato costituisce titolo di rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889.

Articolo 38

Rimedi di diritto

¹Contro le decisioni di diritto amministrativo degli enti è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

²Le controversie riguardanti i rapporti di lavoro sottostanno alla giurisdizione civile.

Capitolo secondo - Disposizioni finali

Articolo 39

Costituzione ATT

La data e le modalità di costituzione dell'ATT sono fissati dal Consiglio di Stato.

Articolo 40

Contratti e rapporti d'impiego

¹Il Consiglio di Stato, sentito l'ETT, fissa la data dello scioglimento dell'ente.

²Allo scioglimento dell'ETT, il Cantone riprende gli attivi e i passivi dell'ETT, fatti salvi i rapporti di cui ai cpv. 3 e 4.

³L'ATT subentra, alla data fissata dal Consiglio di Stato, nei contratti sottoscritti dall'ETT per le attività previste dalla legge.

⁴L'ATT, entro i limiti imposti dalle necessità aziendali, s'impegna ad assumere la continuazione dei rapporti d'impiego con i dipendenti dell'ETT.

Articolo 41

Abrogazione

La legge sul turismo del 30 novembre 1998 è abrogata.

Articolo 42

Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge, con il suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

ALLEGATO

Modifica di leggi

1. La legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010 è modificata come segue:

Art. 57

Sino alla scadenza della validità della patente il calcolo delle aliquote di cui all'art. 23 cpv. 4 della legge sul turismo del XX XX XXXX avviene sulla base del numero dei posti da essa stabilito.

2. La legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS) del 9 febbraio 1994 è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1

¹La rete dei sentieri escursionistici è pianificata e costruita dal Cantone; sistemata, mantenuta e segnalata dalle Organizzazioni turistiche regionali.

Art. 4 cpv. 1

¹Il Dipartimento definisce, per i percorsi pedonali e per i sentieri escursionistici, gli indirizzi generali e le direttive particolari d'esecuzione, sorveglia e coordina le attività ed i programmi dei Comuni e delle Organizzazioni turistiche regionali, fornisce consulenza e cura la formazione degli addetti.

Art. 8 cpv. 1

¹Il piano cantonale della rete dei sentieri escursionistici è allestito dal Dipartimento, in collaborazione con le Organizzazioni turistiche regionali e le organizzazioni specializzate designate dal Consiglio di Stato.

Art. 11 cpv. 2

²I Comuni, le Organizzazioni turistiche regionali, i Patriziati ed altri enti pubblici o privati interessati partecipano al finanziamento dell'opera nella misura massima del 30% dei costi totali.

Art. 14

¹I costi di sistemazione, manutenzione e segnalazione dei sentieri escursionistici sono assunti dalle Organizzazioni turistiche regionali.

²Il Cantone vi contribuisce annualmente con un importo globale che il Gran Consiglio decide in sede di preventivo.

³Il Dipartimento assegna i contributi alle singole Organizzazioni turistiche regionali in base all'estensione della loro rete ed al tipo dei sentieri escursionistici.

Art. 16

Le Organizzazioni turistiche regionali possono delegare in tutto o in parte i compiti di sistemazione e di manutenzione dei sentieri escursionistici ad altri enti locali, a Gruppi di gestione dei sentieri formati da Organizzazioni turistiche regionali oppure ad altri enti pubblici o privati.

Art. 16a

¹I Gruppi di gestione dei sentieri sono enti di diritto pubblico, creati dalle Organizzazioni turistiche regionali, il cui compito consiste nella sistemazione, manutenzione e segnalazione dei sentieri escursionistici.

²Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento modalità di costituzione, di funzionamento e di finanziamento dei Gruppi di gestione dei sentieri.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 24'000'000.-- in base alla legge sul turismo del XXX per il finanziamento delle attività svolte dall'Agenzia turistica ticinese SA nel quadriennio 2015-2018

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 14 gennaio 2014 n. 6897 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È stanziato un credito quadro di fr. 24'000'000.-- per il finanziamento delle attività svolte dall'Agenzia turistica ticinese SA durante il periodo 2015-2018.

Articolo 2

Il Consiglio di Stato è competente per la ripartizione e l'erogazione del presente credito quadro in singoli crediti di impegno annuali tenuto conto del piano strategico e finanziario quadriennale, aggiornato annualmente, presentato dall'Agenzia turistica ticinese SA.

Articolo 3

Il Consiglio di Stato stabilisce le modalità di erogazione del contributo.

Articolo 4

Il credito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione dell'economia.

Articolo 5

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costituzione dell' Agenzia turistica ticinese SA

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamato il messaggio n. 6833 del 9 luglio 2013;
- visto il messaggio 14 gennaio 2014 n. 6897 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

¹Il Consiglio di Stato è incaricato di costituire l' Agenzia turistica ticinese SA (ATT) ai sensi dell'art. 7 della legge sul turismo del xx xx 2014.

²È autorizzata la sottoscrizione di azioni della costituenda ATT per un importo di fr. 125'000.-- pari al 25% del capitale sociale.

Articolo 2

È accordato un contributo di fr. 300'000.-- a favore delle quattro costituende organizzazioni turistiche regionali, al fine di garantire i necessari mezzi finanziari per la sottoscrizione di una quota cadauna del 15% del capitale sociale della costituenda ATT.

Articolo 3

Le spese di costituzione della ATT sono interamente a carico del Cantone.

Articolo 4

La spesa complessiva è iscritta al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, e posta a carico dei crediti richiesti tramite messaggio n. 6833 del 9 luglio 2013.

Articolo 5

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

²Il presente decreto ha validità di un anno dalla sua entrata in vigore.